

DXXV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE

	PAG.
Congedi	20831
Disegni di legge:	
<i>(Deferimento a Commissioni in sede legislativa)</i>	20831
<i>(Presentazione)</i>	20870
Disegno di legge (Discussione):	
Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento)(1418)	20832
PRESIDENTE	20832, 20833
VICENTINI, <i>Relatore</i>	20832
CHIARAMELLO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	20833
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile. (1279)	20855
PRESIDENTE	20855
CAPALAZZA	20855
MIGLIORI	20859
TARGETTI	20864
LUCIFREDI	20870, 20877
PERRONE CAPANO	20876
Proposte di legge (Annunzio)	20832
Interrogazioni (Annunzio)	20881
Per la discussione di una mozione:	
CARONIA	20881
PRESIDENTE	20881
Votazione segreta dei disegni di legge:	
Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) (1170);	

AG

Esecuzione di opere straordinarie e di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale (1171);

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento (1418) 20855, 20864, 20875

La seduta comincia alle 16,30.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato)

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Corsanego e Russo Perez.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1431);*

« Concessione, a favore dell'Istituto centrale di statistica, di un contributo straordinario di lire 87.156.000, a parziale copertura

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

dei disavanzi degli esercizi 1947-48 e 1948-49 » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (1432);

« Integrazione dei bilanci provinciali per l'anno 1949 » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1433);

« Ripristino della posizione di contrattista per gli agenti delle ferrovie dello Stato passati a ruolo, in seguito a pubblico concorso, prima della entrata in vigore del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667 » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1434);

« Concessione di una anticipazione di 500 milioni di lire in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara » (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (1435).

Se non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa parlamentare:

dal deputato Coli:

« Ricostituzione del comune di Sorbolongo, in provincia di Pesaro » (1458);

dal deputato Almirante:

« Ruolo transitorio dei contabili della Marina militare » (1457).

Saranno stampate e distribuite. La prima sarà trasmessa alla Commissione competente, in sede legislativa, della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento). (1418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50.

Come la Camera sa, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

VICENTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame comporta un aumento dell'entrata nel bilancio dello Stato per lire 23.208.000.000 di cui 21.253.000.000 per entrate effettive e 1.954.000.000 per movimenti di capitali. Dei 21.253.000.000 soltanto 2.703.000.000 sono dovuti ad accertamenti e adeguamenti nei capitoli di entrata in rapporto con gli accertamenti effettivi che si sono verificati durante l'esercizio; l'altra parte, cioè 18.550.000.000, è rappresentata per 17.750.000.000 da entrate al Tesoro derivanti dal saldo del conto dell'azienda finanziaria alleata, cioè dal rendiconto della gestione alleata in Italia, che è stata messa a disposizione del Tesoro dello Stato, e 800.000.000 da proventi di operazioni di sconto di annualità effettuate dal Tesoro.

L'aumento delle spese ammonta a lire 14.030.000.000 di cui 12.163.000.000 per aumento dei capitoli di spese effettive e 1.867.000.000 per movimento di capitali.

Il risultato di questa nota di variazione dà un residuo di lire 9.178.000.000 a favore del bilancio dello Stato, di cui 5 miliardi vengono disposti per la copertura, in base all'articolo 81 della Costituzione, del maggiore aggravio di 5 miliardi dovuto agli emendamenti apportati dal Senato alla legge a favore dei miglioramenti per le pensioni agli invalidi di guerra.

Uno sguardo sommario alle variazioni che vengono date ai bilanci dei singoli Ministeri ci dà i seguenti risultati:

per il Ministero del tesoro è previsto un aumento di spesa ai vari capitoli per lire 5.963.000.000; una diminuzione su altri capitoli dello stesso bilancio per lire 479.000.000, e modifiche di denominazioni ai capitoli 541 e 581, nonché la soppressione dei capitoli 648 (aggiunto), 649-bis (aggiunto), 793-bis (aggiunto), 840 (aggiunto) e 866-ter (aggiunto);

per il Ministero delle finanze un aumento a favore dei capitoli di spesa per lire 2.951.000.000; una diminuzione su altri capitoli per lire 677.000.000, nonché la modifica di denominazione del capitolo 110;

per il Ministero di grazia e giustizia un aumento a favore di vari capitoli per lire 42.000.000; diminuzione su altri capitoli per lire 34.000.000;

per il Ministero degli affari esteri un aumento su vari capitoli per lire 1.697.000.000;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

una diminuzione sul capitolo 92 per lire 6.000.000 (e a proposito di questo Ministero devo dire che notevole è lo stanziamento di lire 1.431.000.000 per il contributo italiano all'Organizzazione internazionale dei profughi);

per il Ministero dell'Africa italiana un aumento a favore di vari capitoli per lire 974.000.000; soppressione del capitolo aggiunto 63 (e anche per questo Ministero la parte preponderante è determinata sia per il risarcimento dei danni di guerra ai profughi che per l'assistenza ai profughi stessi); per il Ministero della pubblica istruzione si ha un aumento di spesa di lire 683.631.000 con un totale delle diminuzioni per lire 999.000.

Per quanto riguarda le modifiche di denominazione, queste riguardano i capitoli 25, 91 e 100.

Ministero dell'interno: totale degli aumenti: lire 1.635.168.500; totale delle diminuzioni: lire 291.680.000; modifica di denominazione al capitolo 149; capitoli soppressi: 172, 199, 212.

Ministero dei lavori pubblici: aumento di spese: lire 426.144.000; in diminuzione: lire 576.144.000.

Ministero dei trasporti: totale degli aumenti: lire 57.500.000; in diminuzione: lire 25 milioni.

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: in aumento: lire 530 mila.

Ministero della marina mercantile: totale degli aumenti: lire 1.103.225.000; in diminuzione: lire 1 miliardo; capitolo soppresso: n. 82. Per quanto riguarda la diminuzione su altri capitoli di 1 miliardo, si tratta della destinazione del miliardo ch'era a disposizione della marina mercantile per le spese di ripristino della nave *Nino Bixio*.

Ministero della difesa: totale degli aumenti: lire 2.978.320.000; in diminuzione lire 1.791.918.000.

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: totale degli aumenti: lire 312.907.000; in diminuzione lire 123 milioni.

Ministero dell'industria e del commercio totale degli aumenti: lire 216.642.300; in diminuzione: lire 1 milione; capitolo soppresso: n. 162.

Ministero del commercio con l'estero: in aumento lire 5 milioni.

Vi sono poi delle variazioni ai bilanci delle amministrazioni autonome: dei monopoli di Stato; dell'Azienda monopolio banane; dell'Amministrazione del fondo per il culto; dei Patrimoni riuniti ex economali; dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali; dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi; dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Questa è la illustrazione, sia pure sintetica, del provvedimento che è sottoposto al nostro esame; e, data l'urgenza che la Camera ha già riconosciuto al provvedimento stesso, per il legame che ha anche con la messa a disposizione dei fondi necessari per l'aumento delle pensioni di guerra, la Commissione ne raccomanda l'urgente approvazione alla Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ha osservazioni da fare?

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo prega la Camera di approvare con urgenza il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1 e dell'annessa tabella A.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A ».

TABELLA A. — *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50.*

a) *In aumento:*

Capitolo n. 21. — Dividendi su quote di capitale azionario, ecc.	L.	280.000.000
Capitolo n. 30. — Avanzo di gestione dell'Azienda Monopolio banane, ecc.	»	252.685.000
Capitolo n. 52. — Tassa di radiofonia sugli apparecchi, ecc.	»	200.000.000
Capitolo n. 56. — Tasse sulle concessioni governative	»	97.000.000
Capitolo n. 138. — Rimborso da Aziende autonome, ecc.	»	550.000.000
Capitolo n. 149. — Rimborsi e concorsi, ecc.	»	845.000
Capitolo n. 150. — Rimborsi e concorsi, ecc.	»	29.200.000
Capitolo n. 152. — Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi, ecc.	»	51.666.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 171. — Importo delle sopratasse sulle licenze di pesca, ecc.	L.	35.700.000
Capitolo n. 184. — Proventi e recuperi di portafoglio	»	1.192.322.402
Capitolo n. 209. — Somme da versare, ecc.	»	5.000.000
Capitolo n. 210. — Ricupero dagli Enti, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 216. — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	»	1.250.000
Capitolo n. 256. — Quota da prelevare, ecc.	»	3.990.000
Capitolo n. 267. — Versamenti dei proprietari di navi mercantili ammessi ai benefici previsti, ecc.	»	3.225.000
Capitolo n. 313-bis (di nuova istituzione). — Entrate derivanti dalle operazioni effettuate dal Tesoro ai sensi della legge 27 novembre 1939, n. 1780; dei regi decreti-legge 13 gennaio 1941, n. 27, 19 agosto 1941, n. 865 e della legge 12 febbraio 1942, n. 100	»	800.000.000
Capitolo n. 319-ter (di nuova istituzione). — Somme versate al Tesoro per saldo dei conti dell'Agenzia finanziaria alleata	»	17.750.000.000
Capitolo n. 384. — Somma da versarsi dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, ecc.	»	4.905.000
Capitolo n. 392-bis (di nuova istituzione). — Fondi somministrati dal Governo militare alleato nei territori sottoposti alla sua giurisdizione per sopperire ad esigenze relative alla gestione dei territori medesimi	»	450.000.000
Capitolo n. 397. — Riscossione di anticipazioni e recuperi vari	»	1.500.000.000
		Totale . . . L. 23.208.788.402

b) *Istituzione di nuovi capitoli:*

Capitolo n. 261-bis. — Somme da versare dalla Regione siciliana per il pagamento, da parte dello Stato, delle spese relative ai servizi ed al personale addetti, di spettanza della Regione stessa (articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507).

Capitolo n. 275-bis. — Interessi compresi nei piani di ammortamento dei finanziamenti effettuati, per conto dello Stato, dall'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.) per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale. Versamento di altre somme a credito del Tesoro risultanti dalla gestione speciale istituita presso l'Istituto stesso per i finanziamenti predetti (decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449 e relativa convenzione).

Capitolo n. 365-bis. — Quote di capitale comprese nei piani di ammortamento dei finanziamenti effettuati per conto dello Stato, dall'Istituto mobiliare italiano (I. M. I.) per il ripristino e la riconversione di imprese industriali di interesse generale. Versamento di altre somme a credito del Tesoro risultanti dalla gestione speciale istituita presso l'Istituto stesso per i finanziamenti predetti (decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449 e relativa convenzione).

c) *Capitolo soppresso:*

Capitolo n. 468 (aggiunto). — Fondi somministrati dal Governo militare alleato, ecc.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 e la tabella A.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 2 dell'annessa tabella B.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia

e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

TABELLA B. — *Variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1949-50.*

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Interessi sul capitale nominale, ecc.	L.	50.000.000
Capitolo n. 4. — Interessi sul capitale nominale, ecc.	»	110.000.000
Capitolo n. 32. — Rimborso di spese e provvigioni, ecc.	»	12.000.000
Capitolo n. 50. — Spese riservate, ecc.	»	10.000.000
Capitolo n. 69. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	990.000
Capitolo n. 70. — Compensi speciali in eccedenza, ecc.	»	700.000
Capitolo n. 84. — Spese per gli automezzi, ecc.	»	1.500.000
Capitolo n. 88. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	12.500.000
Capitolo n. 95. — Indennità di missioni, ecc.	»	3.000.000
Capitolo n. 99. — Spese per la biblioteca della Corte dei conti . . .	»	500.000
Capitolo n. 128. — Fitto di locali	»	1.184.000
Capitolo n. 149. — Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica	»	6.000.000
Capitolo n. 157. — Fondo commisurato al 10 per cento, ecc.	»	18.879.500
Capitolo n. 158. — Quota commisurata al 4 per cento, ecc.	»	10.309.000
Capitolo n. 159. — Fondo commisurato al 10 per cento, ecc.	»	69.330.000
Capitolo n. 160. — Fondo commisurato al 6 per cento, ecc.	»	25.549.000
Capitolo n. 162. — Fondo commisurato al 3 per cento, ecc.	»	39.337.200
Capitolo n. 163. — Fondo commisurato al 3 per cento, ecc.	»	38.936.500
Capitolo n. 169 (<i>modificata la denominazione</i>). — Fondo corrispondente al 15 per cento del gettito dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, da erogare per la concessione di contributi a favore degli enti autonomi lirici, della istituzione dei concerti dell'Accademia di Santa Cecilia e di altri enti e istituzioni teatrali e musicali non aventi scopo di lucro (regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62 e legge 29 dicembre 1949, n. 959) (<i>Spesa obbligatoria</i>)	»	210.000.000
Capitolo n. 170 (<i>modificata la denominazione</i>). — Quota del 6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli di qualsiasi genere, comprese le scommesse, al netto dell'aggio spettante alla Società italiana autori ed editori, destinata a sovvenzionare, sia all'interno della Repubblica sia all'estero, manifestazioni teatrali di particolare importanza artistica e sociale (articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e legge 29 dicembre 1949, n. 959) (<i>Spesa obbligatoria</i>)	»	420.000.000
Capitolo n. 186. — Indennità di missione per servizio all'estero. . . .	»	1.500.000
Capitolo n. 188. — Sussidi, ecc.	»	250.000
Capitolo n. 191. — Fitto locali, ecc.	»	700.000
Capitolo n. 193. — Spese relative all'acquisto, ecc.	»	800.000
Capitolo n. 214. — Indennità per missioni all'estero, ecc.	»	3.000.000
Capitolo n. 229. — Spese per il funzionamento, ecc.	»	4.500.000
Capitolo n. 315-bis (<i>di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Ufficio Regioni »</i>). — Premio giornaliero di presenza al personale (articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) . . .	»	400.000
Capitolo n. 315-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi per lavoro straordinario al personale (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	1.600.000
Capitolo n. 315-quater (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	400.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 323-bis. — Spese per l'autovettura, ecc.	L.	650.000
Capitolo n. 324-bis. — Indennità di carica, ecc.	»	600.000
Capitolo n. 324-ter. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	191.000
Capitolo n. 324-iv. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	380.000
Capitolo n. 324-v. — Compensi speciali, ecc.	»	100.000
Capitolo n. 324-vi. — Indennità di missione, ecc.	»	2.500.000
Capitolo n. 324-vii. — Sussidi al personale	»	100.000
Capitolo n. 324-viii. — Spese di ufficio	»	400.000
Capitolo n. 324-ix. — Fitto per l'alloggio, ecc.	»	400.000
Capitolo n. 324-x. — Fitto, illuminazione, ecc.	»	3.400.000
Capitolo n. 324-xi. — Impianto uffici, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 324-xii. — Manutenzione e carburanti, ecc.	»	500.000
Capitolo n. 324-xiii. — Spese telegrafiche, ecc.	»	250.000
Capitolo n. 324-xiv (di nuova istituzione). — Acquisto di pubblicazioni	»	50.000
Capitolo n. 332. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc.	»	3.295.000
Capitolo n. 335. — Compensi per lavoro straordinario al personale non di ruolo, ecc.	»	1.635.000
Capitolo n. 336. — Compensi speciali, ecc.	»	5.540.000
Capitolo n. 344. — Retribuzioni per incarichi conferiti, ecc.	»	500.000
Capitolo n. 371. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	6.000.000
Capitolo n. 381. — Indennità di missione, ecc.	»	5.600.000
Capitolo n. 398. — Spese di scorta, ecc.	»	100.000
Capitolo n. 404. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	»	305.225.000
Capitolo n. 405. — Spese per fornitura di carta bianca, ecc.	»	350.000.000
Capitolo n. 406. — Spese per forniture delle carte rappresentative di valori, ecc.	»	200.000.000
Capitolo n. 407. — Spese per la fabbricazione, il trasporto, la scorta e la consegna dei biglietti di Stato, ecc.	»	300.000.000
Capitolo n. 408-ter. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	120.000
Capitolo n. 414. — Indennità di missione, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 415. — Spese per le automobili di rappresentanza	»	2.500.000
Capitolo n. 423. — Somministrazione all'Unione italiana di riassicurazione per la gestione statale dei rischi, ecc.	»	300.000.000
Capitolo n. 424-bis. — Somma occorrente per il rimborso a favore degli Istituti di Previdenza della indennità di caropane anticipata, per conto del Tesoro, ai pensionati degli Istituti stessi (decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433 e 17 luglio 1947, n. 734 e legge 8 agosto 1948, n. 1101)	»	160.000.000
Capitolo n. 427-bis (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese di esercizi finanziari anteriori a quello corrente, relative alle somme da corrispondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, per il pagamento a carico dello Stato degli interessi, sui mutui concessi alle Provincie per l'esercizio dei prestiti familiari e del compenso dovuto per la gestione del servizio relativo ai prestiti medesimi.	»	44.046.000
Capitolo n. 428-bis (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il reintegro del disavanzo finanziario risultante dai rendiconti degli istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (articolo 11 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109)	»	307.354.500
Capitolo n. 452-bis. — Saldo di impegni concernenti spese, ecc., relative al contributo dell'Italia nella spesa di funzionamento dell'O. E. C. E.	»	810.000
Capitolo n. 480-ter (di nuova istituzione). — Rimborso all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato delle rate di ammortamento del mutuo contratto dalla detta Amministrazione con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvi-		

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

sorio dello Stato 18 maggio 1947, n. 522, relativamente alla parte del mutuo stesso destinata al ripristino degli impianti ferroviari (3 ^a delle 20 rate) (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 maggio 1947, n. 666)	L.	1.236.180.000
Capitolo n. 489. — Spese (escluse quelle di personale) per l'impianto ed il funzionamento, ecc.	»	3.000.000
Capitolo n. 493-v (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . .	»	273.360
Capitolo n. 494-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi per lavoro straordinario al personale addetto allo studio e preparazione del materiale per la Commissione (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	480.000
Capitolo n. 494-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale addetto allo studio e preparazione del materiale per la Commissione . . .	»	500.000
Capitolo n. 494-iv (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo d'impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente. . .	»	480.000
Capitolo n. 496-bis. — Indennità di missione, ecc.	»	6.000.000
Capitolo n. 496-ter. — Indennità speciali ai componenti, ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 496-ix. — Spese di ufficio, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 496-x. — Spese di manutenzione e di adattamento di locali, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 497. — Assegnazione, ecc., a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ecc.	»	634.000.000
Capitolo n. 503-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente . . .	»	1.529.900
Capitolo n. 536-bis. — Saldo di impegni, ecc.	»	176.310
Capitolo n. 536-iv (<i>di nuova istituzione</i>). — Differenze di prezzo dei cereali e dei prodotti destinati alla panificazione e alla pastificazione a carico dello Stato (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 maggio 1947, n. 471)	»	600.000.000
Capitolo n. 549. — Compensi speciali in eccedenza, ecc.	»	3.990.000
Capitolo n. 554-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per l'allestimento degli speciali Buoni del Tesoro da emettersi per il soddisfacimento degli obblighi assunti dall'Italia per la partecipazione al Fondo monetario internazionale e la sottoscrizione al capitale della Banca internazionale per la Ricostruzione e lo sviluppo, in base agli Accordi approvati con la legge 23 marzo 1947, n. 132	»	100.000
Capitolo n. 555. — Spese e rimborsi per la sistemazione, ecc.	»	6.000.000
Capitolo n. 556. — Somma occorrente per la sistemazione dei sospesi di tesoreria relativi alla gestione del Governo militare alleato	»	70.000.000
Capitolo n. 557. — Somma occorrente per la sistemazione dei sospesi di tesoreria relativi al periodo anteriore alla liberazione	»	55.000.000
Capitolo n. 575. — Compensi speciali in eccedenza, ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 583-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo di impegni riguardanti esercizi anteriori a quello corrente, relativi a spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggio, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettini del lotto	»	61.267.000
Capitolo n. 584-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo degli impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente, da rimborsarsi all'Istituto Poligrafico dello Stato per la gestione del Magazzino del Provveditorato generale dello Stato in Roma adibito al servizio di stampati	»	37.700.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 588. — Compensi al Commissario, ecc.	L.	6.000.000
Capitolo n. 596. — Valore capitale dei titoli del « Prestito della Ricostruzione »	»	5.000.000
Capitolo n. 598. — Rimborso di buoni speciali del Tesoro, ecc.	»	27.000.000
Capitolo n. 623. — Oneri per capitali, ecc.	»	50.000.000
Capitolo n. 625-bis (di nuova istituzione). — Partecipazione a Società per azioni aventi lo scopo di esercitare linee di navigazione aerea interna ed internazionale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88)	»	93.000.000
Capitolo n. 643. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	300.000
Capitolo n. 644. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	1.600.000
Capitolo n. 645. — Compensi speciali, ecc.	»	150.000
		Totale degli aumenti . . . L. 5.963.838.270

b) In diminuzione:

Capitolo n. 2. — Debiti redimibili diversi, ecc.	L.	5.000.000
Capitolo n. 7. — Interessi e premi, ecc.	»	180.000.000
Capitolo n. 181. — Retribuzioni per incarichi, ecc.	»	250.000
Capitolo n. 199. — Spese per il funzionamento, ecc.	»	2.300.000
Capitolo n. 212. — Indennità di missione, ecc., al personale	»	2.500.000
Capitolo n. 226. — Spese per le statistiche, ecc.	»	1.176.310
Capitolo n. 227. — Spese telegrafiche, ecc.	»	4.000.000
Capitolo n. 343. — Gettoni di presenza, ecc.	»	700.000
Capitolo n. 347. — Fitto di locali, ecc.	»	18.000.000
Capitolo n. 368. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	6.000.000
Capitolo n. 451. — Spese per il funzionamento di uffici all'estero, ecc. »	»	3.900.000
Capitolo n. 496. — Retribuzione, ecc., per incarichi, ecc.	»	1.460.000
Capitolo n. 533-bis. — Saldo di impegni, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 570. — Spese per il funzionamento, ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 571. — Indennità, diarie, ecc.	»	800.000
Capitolo n. 583. — Spese di carattere straordinario, ecc., inerenti al servizio di razionamento dei consumi	»	49.000.000
Capitolo n. 584. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc., inerenti al servizio del razionamento dei consumi da eseguirsi per il tramite dell'Istituto Poligrafico dello Stato	»	200.000.000
Capitolo n. 585. — Spese relative al recupero, ecc.	»	1.000.000
		Totale delle diminuzioni . . . L. 479.086.310

c) Modifiche di denominazione:

- Capitolo n. 541. — Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto di cui all'articolo 16 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'articolo 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, dell'articolo 69 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, della legge 18 agosto 1940, n. 1196, della legge 20 febbraio 1941, n. 67 e della legge 19 agosto 1948, n. 1180. Speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore (decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 11 novembre 1946, n. 408 e 20 agosto 1947, n. 876).
- Capitolo n. 581. — Somme occorrenti per il pagamento di indennità a titolo di risarcimento di danni causati da fatti di guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e legge 20 novembre 1941, n. 1432).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

d) Capitoli soppressi:

- Capitolo n. 648 (*aggiunto*). — Saldo degli impegni riguardanti spese, ecc., relative alle somme da corrispondere all'Istituto della previdenza sociale, ecc.
- Capitolo n. 649-bis (*aggiunto*). — Somma occorrente per il reintegro del disavanzo, ecc.
- Capitolo n. 793-bis (*aggiunto*). — Contributo dell'Italia nelle spese di funzionamento dell'Organizzazione mondiale della Sanità, ecc.
- Capitolo n. 840 (*aggiunto*). — Stipendi ed indennità, ecc.
- Capitolo n. 866-ter (*aggiunto*). — Partecipazione a Società per Azioni, ecc.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) In aumento:

Capitolo n. 6. — Compensi speciali, ecc.	L.	12.000.000
Capitolo n. 7. — Indennità di missione, ecc.	»	6.000.000
Capitolo n. 8. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	4.000.000
Capitolo n. 18. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	550.000
Capitolo n. 22-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	»	200.000
Capitolo n. 34. — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento, ecc. dei vari tributi erariali, ecc.	»	1.800.000.000
Capitolo n. 94. — Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie, ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 114. — Aggio ai distributori secondari, ecc.	»	200.000.000
Capitolo n. 123. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse, ecc.	»	180.000.000
Capitolo n. 145. — Spese di amministrazione e di manutenzione, ecc.	»	20.000.000
Capitolo n. 150. — Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione, ecc.	»	20.000.000
Capitolo n. 158. — Spese di amministrazione, ecc.	»	23.000.000
Capitolo n. 198. — Indennità di missione, ecc.	»	50.000.000
Capitolo n. 220-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi di Tesoreria e delle contabilità speciali delle Prefetture per pagamenti effettuati nel periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie	»	10.000.000
Capitolo n. 220-iv (<i>di nuova istituzione</i>). — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti effettuati su autorizzazione del Governo militare alleato e formanti oggetto di sospesi presso le Sezioni di Tesoreria provinciali e le Prefetture	»	250.000.000
Capitolo n. 227. — Spese, ecc., per la formazione del nuovo Catasto, ecc.	»	45.000.000
Capitolo n. 232. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc.	»	26.000.000
Capitolo n. 236. — Acquisto di stabili e terreni	»	60.000.000
Capitolo n. 266-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Devoluzione a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli dei proventi della tassa sugli imbarchi e sbarchi di passeggeri riscossi durante il primo semestre dell'anno 1948, a norma del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 519	»	2.973.000
Capitolo n. 271-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Partecipazione dello Stato al capitale dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.) in dipendenza dell'esecuzione della convenzione 9 agosto 1948, concernente la regolazione dei rapporti fra lo Stato e l'Azienda predetta (decreti legislativi 21 aprile 1948, n. 948 e 7 maggio 1948, n. 1032)	»	240.000.000
Totale degli aumenti		L. 2.951.723.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 87. — Somme da corrispondere al personale provinciale, ecc.	L.	45.000.000
Capitolo n. 128. — Devoluzione a favore dei Comuni, ecc.	»	630.000.000
Capitolo n. 230. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc.	»	2.000.000
Totale delle diminuzioni . . .		L. 677.000.000

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 110. — Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento del deposito generale dei valori bollati e dei magazzini compartimentali e provinciali. Spese di trasporto dei valori bollati dai depositi e dalle cartiere alle Intendenze sedi di Economato, ai magazzini del bollo ed agli uffici esecutivi. Spese di ogni genere necessarie per l'impianto ed il regolare funzionamento delle macchine bollatrici e per l'acquisto, il trasporto, le riparazioni e la sostituzione delle medesime.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 13. — Indennità di missione, ecc.	L.	1.000.000
Capitolo n. 19. — Sussidi al personale in attività di servizio	»	300.000
Capitolo n. 22. — Spese casuali.	»	200.000
Capitolo n. 68. — Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale	»	485.000
Capitolo n. 79-vi. — Saldo degli impegni, ecc.	»	10.000
Capitolo n. 79-viii (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo degli impegni relativi all'esercizio 1948-49, concernenti indennità di supplenza e di missione e rimborso di spese di trasporto al personale dell'Amministrazione giudiziaria	»	33.000.000
Capitolo n. 79-ix (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo degli impegni per spese a carico dello Stato, relative agli esercizi 1947-48 e 1948-49 per il funzionamento dell'Alta Corte della Regione siciliana (articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 942)	»	8.000.000
Totale degli aumenti . . .		L. 42.995.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 39. — Compensi a notai, ecc.	L.	100.000
Capitolo n. 40. — Indennità dovute ai Consiglieri, ecc.	»	100.000
Capitolo n. 47. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc.	»	10.000
Capitolo n. 62. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	100.000
Capitolo n. 65. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	200.000
Capitolo n. 69. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	34.000.000
Totale delle diminuzioni . . .		L. 34.510.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 10. — Spese segrete.	L.	1.000.000
Capitolo n. 13. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	6.900.000
Capitolo n. 15. — Compensi ad estranei, ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 24. — Spese per materiali sanitari, ecc.	»	12.000.000
Capitolo n. 39 (<i>modificata la denominazione</i>). — Indennità e spese di viaggio per missioni all'estero	»	30.000.000
Capitolo n. 55. — Spese eventuali all'estero	»	3.053.500
Capitolo n. 57. — Rimpatri, ecc. Spese di ospedale, ecc.	»	51.000.000
Capitolo n. 76. — Spese nell'interesse delle collettività italiane all'estero	»	20.000.000
Capitolo n. 77 (<i>modificata la denominazione</i>). — Contributi ad enti, associazioni e comitati per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero	»	5.000.000
Capitolo n. 80- <i>bis</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per l'acquisto di materiale tecnico per l'ufficio di colonizzazione agraria all'estero. Acquisto di materiale cartografico e di pubblicazioni tecniche. Spese di stampa e di traduzione di documenti	»	10.000.000
Capitolo n. 82. — Spese riservate, ecc.	»	2.000.000
Capitolo n. 84- <i>bis</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Contributo del Governo italiano all'Organizzazione internazionale dei Profughi (I. R. O.) (legge 26 marzo 1949, n. 313)	»	1.431.200.000
Capitolo n. 84- <i>ter</i> (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma occorrente per provvedere al saldo del contributo dovuto dal Governo italiano all'Organizzazione internazionale dei profughi (I. R. O.) per l'esercizio finanziario 1948-49	»	54.101.000
Capitolo n. 94- <i>ter</i> . — Somme occorrenti per la liquidazione di perdite di cambio, ecc.	»	8.900.000
Capitolo n. 99- <i>bis</i> . — Spese di ufficio, ecc.	»	20.000.000
Capitolo n. 99- <i>ter</i> . — Compensi per il personale, ecc.	»	20.000.000
Capitolo n. 99- <i>iv</i> . — Compensi speciali, ecc.	»	7.000.000
Capitolo n. 99- <i>v</i> . — Spese di rappresentanza	»	13.000.000
		1.697.154.500
		1.697.154.500

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 92 (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese per il ritorno all'estero degli impiegati locali che si sono trovati in Italia per effetto delle contingenze belliche e per il trasferimento da sede a sede degli impiegati locali	L.	6.900.000
		6.900.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Indennità di missione, ecc.	L.	3.000.000
Capitolo n. 8. — Medaglie di presenza ai componenti, ecc.	»	350.000
Capitolo n. 9. — Sussidi al personale, ecc.	»	200.000
Capitolo n. 26. — Spese per il funzionamento dell'ufficio telegrafico, ecc.	»	150.000
Capitolo n. 42. — Spese per indennità a titolo di risarcimento di danni di guerra.	»	300.000.000
Capitolo n. 44. — Spese per l'assistenza, ecc.	»	400.000.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 46-bis (di nuova istituzione). — Spese per acconti in misura non superiore al quarto, sulle competenze arretrate dovute al personale ex militare indigeno	L.	150.000.000
Capitolo n. 51-bis. — Saldo di impegni, ecc.	»	234.000
Capitolo n. 51-iv (di nuova istituzione). — Saldo di impegni relativi ad esercizi anteriori a quello in corso per risarcimento di danni per avarie e mancata manutenzione di navi requisite	»	89.618.000
Capitolo n. 51-vi (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi di Tesoreria relativi al periodo anteriore alla liberazione del territorio nazionale	»	30.580.000
		974.132.000
Totale . . .	L.	974.132.000

b) Capitolo soppresso:

Capitolo n. 63 (aggiunto). — Somme occorrenti per la sistemazione, ecc.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) In aumento:

Capitolo n. 12. — Indennità e diarie a membri di Consiglio, ecc. . .	L.	2.000.000
Capitolo n. 41. — Somme dovute all'Azienda delle poste, ecc. . . .	»	8.576.000
Capitolo n. 56. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	50.000
Capitolo n. 93 (modificata la denominazione). — Compensi per lavoro straordinario al personale statale direttivo, insegnante e non insegnante dei convitti nazionali e degli educandati femminili, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240 e della legge 7 gennaio 1949, numero 5	»	293.000
Capitolo n. 102 (modificata la denominazione). — Compensi per lavoro straordinario al personale non insegnante degli istituti governativi dei sordomuti e dei ciechi, ai sensi del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19; al personale direttivo, insegnante ed assistente, di ruolo e non di ruolo, degli istituti governativi dei sordomuti, ai sensi della legge 7 gennaio 1949, n. 5 e al personale direttivo ed insegnante della scuola di metodo per educatori dei ciechi, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240	»	31.000
Capitolo n. 112. — Indennità e compensi per gli esami, ecc.	»	10.000.000
Capitolo n. 146. — Contributi a favore delle Università, ecc.	»	3.500.000
Capitolo n. 162. — Assegni alle Accademie, ecc.	»	50.000
Capitolo n. 179. — Accademie di belle arti e licei artistici, ecc. . . .	»	33.000
Capitolo n. 207 (modificata la denominazione). — Indennizzi e premi da corrispondere ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, in dipendenza di ritrovamenti e di recuperi di oggetti d'arte. Premi a coloro che forniscono indicazioni per il rinvenimento di oggetti d'arte . .	»	200.000
Capitolo n. 222-bis. — Saldo degli impegni, ecc.	»	5.549.000
Capitolo n. 222-ter (di nuova istituzione). — Somma dovuta all'Azienda delle poste e dei telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali, concessa all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche nell'esercizio 1948-49, ai termini del regio decreto 1° giugno 1933, n. 828	»	7.225.000
Capitolo n. 224-bis (di nuova istituzione). — Somma da erogare per la liquidazione al personale ispettivo, direttivo ed insegnante delle scuole elementari del premio giornaliero di presenza relativo all'esercizio 1948-49	»	630.000.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 224-ter (di nuova istituzione). — Somma da erogare per la liquidazione ai provveditori agli studi delle indennità di studio e di carica istituite con la legge 18 luglio 1949, n. 479, relative all'esercizio 1948-49	L.	4.524.000
Capitolo n. 224-iv (di nuova istituzione). — Somma da erogare per la liquidazione delle indennità di missione relative agli esercizi anteriori a quello corrente, ai maestri elementari profughi giuliani	»	6.600.000
Capitolo n. 232-bis (di nuova istituzione). — Somma da erogare a saldo delle maggiorazioni sui contributi alle accademie e agli enti culturali di cui al decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 472, relative all'esercizio 1947-48	»	5.000.000
Totale degli aumenti	L.	<u>683.631.000</u>

b) In diminuzione:

Capitolo n. 13. — Indennità di trasferimento, ecc.	L.	1.299.000
Capitolo n. 141. — Indennità alle Commissioni dei Concorsi, ecc.	»	5.500.000
Capitolo n. 157. — Biblioteche governative, ecc.	»	5.000.000
Capitolo n. 192. — Scavi, lavori di scavo, ecc.	»	200.000
Totale delle diminuzioni	L.	<u>11.999.000</u>

c) Modifiche di denominazione:

Capitolo n. 25. — Personale di ruolo dei Provveditorati agli studi — Personale ispettivo e direttivo — Stipendi ed altre competenze di carattere generale — Indennità di studio e di carica ai Provveditori agli studi ai sensi della legge 18 luglio 1949, n. 479.		
Capitolo n. 91. — Indennità di studio e di carica al personale direttivo, insegnante e di educazione ai termini del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240 e della legge 7 gennaio 1949, n. 5.		
Capitolo n. 100. — Indennità di studio e di carica al personale direttivo, insegnante ed assistente, di ruolo e non di ruolo, degli Istituti governativi dei sordomuti, ai sensi della legge 7 gennaio 1949, n. 5, nonché al personale direttivo e insegnante della scuola di metodo per educatori dei ciechi, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 240.		

MINISTERO DELL'INTERNO

a) In aumento:

Capitolo n. 4. — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della Polizia, ecc.	L.	26.430.000
Capitolo n. 17. — Acquisto, manutenzione, ecc., degli automezzi, ecc.	»	700.000.000
Capitolo n. 46. — Servizio segreto	»	5.000.000
Capitolo n. 57. — Spese per trasferte, ecc.	»	200.000.000
Capitolo n. 71. — Spese per i confinati di polizia, ecc.	»	37.500.000
Capitolo n. 110. — Assegnazione straordinaria per fitto di locali, ecc.	»	500.000
Capitolo n. 113-v — (di nuova istituzione). — Somma occorrente per il funzionamento delle Commissioni comunali incaricate della ricostituzione dei registri ed atti di stato civile distrutti dalla guerra (decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621)	»	20.000.000
Capitolo n. 114. — Spese per l'impianto e il funzionamento di campi di concentramento	»	80.000.000
Capitolo n. 129. — Compensi speciali, ecc.	»	250.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 136 (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese per acquisto ed indennità di requisizione di immobili, mobili, automezzi e materiali di arredamento per i servizi generali dell'Amministrazione centrale e periferica — Spese per risarcimento di danni e per spese di ripristino di locali, comunque occupati, per l'assistenza alle categorie previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425 e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 646	L.	59.285.500
Capitolo n. 136-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Somme occorrenti per la liquidazione di spese relative a decorsi esercizi finanziari per acquisto ed indennità di requisizione di immobili, mobili, automezzi e materiali di arredamento per i servizi generali dell'Amministrazione centrale e periferica	»	36.203.000
Capitolo n. 138. — Contributi ad Enti, ecc.	»	20.000.000
Capitolo n. 151-ter (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma occorrente per la regolazione delle somministrazioni effettuate dal Governo militare alleato agli enti locali territoriali	»	450.000.000
Totale degli aumenti		L. 1.635.168.500

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 6. — Indennità di missione, ecc.	L.	430.000
Capitolo n. 54. — Indennità di vestiario ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri, ecc.	»	180.000.000
Capitolo n. 64. — Indennità di alloggio, ecc.	»	80.000.000
Capitolo n. 106. — Rimborso ai comuni, ecc.	»	5.000.000
Capitolo n. 122. — Spese per la scorta dei convogli, ecc.	»	250.000
Capitolo n. 148. — Assistenza in natura, ecc.	»	26.000.000
Totale delle diminuzioni		L. 291.680.000

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 149. — Spese per esercizio, riparazione e noleggio di automezzi per i servizi di assistenza, spese di impianto e di esercizio di autorimesse per i servizi predetti — Spese di trasporto delle persone assistite e delle loro cose, nonché per la custodia e l'assicurazione delle masserizie dei connazionali profughi dall'estero.

d) *Capitoli soppressi:*

Capitolo n. 172 (*aggiunto*). — Somma occorrente per il funzionamento delle Commissioni comunali, ecc.

Capitolo n. 199 (*aggiunto*). — Somme occorrenti, ecc.

Capitolo n. 212 (*aggiunto*). — Somme anticipate dallo Stato per il pagamento delle rette di ospitalità, ecc.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 11. — Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi, ecc.	L.	5.000.000
Capitolo n. 17. — Personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'Africa italiana comandato, ecc.	»	15.000.000
Capitolo n. 19. — Personale non di ruolo da inquadrare ed inquadrato nei ruoli transitori, ecc. — Indennità di missione, ecc.	»	35.000.000
Capitolo n. 21. — Incaricati provvisori e operai temporanei — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto	»	15.000.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 36. — Fitti e canoni	L.	15.000.000
Capitolo n. 43. — Studi e ricerche sperimentali, ecc.	»	31.000.000
Capitolo n. 58. — Escavazione di porti e spiagge.	»	300.000.000
Capitolo n. 120-bis (di nuova istituzione). — Compensi ad estranei all'Amministrazione dello Stato per incarichi e studi diversi (articolo 57 del regio decreto 3 maggio 1924, n. 843 e successive modificazioni)	»	144.000
Capitolo n. 177. — Acquedotti, opere igieniche, ecc.	»	10.000.000
	L.	<u>426.144.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 10. — Genio civile — Personale di ruolo e personale tecnico di altre Amministrazioni, ecc. — Indennità di missione, ecc.	L.	91.144.000
Capitolo n. 59. — Manutenzione delle vie navigabili, ecc.	»	25.000.000
Capitolo n. 168. — Opere idrauliche, ecc.	»	30.000.000
Capitolo n. 180. — Opere da eseguirsi dallo Stato, ecc.	»	10.000.000
Capitolo n. 182. — Alluvioni, piene, ecc.	»	30.000.000
Capitolo n. 183. — Terremoti, lavori a cura dello Stato, ecc.	»	20.000.000
Capitolo n. 184. — Spese per la concessione di sussidi, ecc.	»	70.000.000
Capitolo n. 308-bis (modificata la denominazione). — Fondo a disposizione per l'assegnazione ai capitoli di parte straordinaria, di somme autorizzate per spese non ripartite relative alla revisione dei prezzi	»	300.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	<u>576.144.000</u>

MINISTERO DEI TRASPORTI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	5.000.000
Capitolo n. 8. — Compensi speciali, ecc.	»	5.000.000
Capitolo n. 15. — Fitti e canoni	»	5.000.000
Capitolo n. 18. — Spese relative all'acquisto, ecc.	»	7.000.000
Capitolo n. 25. — Indennità e diarie ai componenti di Commissioni, ecc.	»	2.500.000
Capitolo n. 40. — Spese per il servizio automobilistico delle Amministrazioni centrali dello Stato, ecc.	»	25.000.000
Capitolo n. 41. — Indennità di missione, ecc.	»	8.000.000
Totale degli aumenti	L.	<u>57.500.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 47. — Provvidenze eccezionali, ecc.	L.	<u>25.000.000</u>
---	----	-------------------

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

In aumento:

Capitolo n. 2. — Retribuzioni ed assegni agli addetti al Gabinetto, ecc.	L.	<u>530.000</u>
--	----	----------------

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 49. — Spese inerenti alla vigilanza ministeriale sull'attività dei cantieri e degli stabilimenti, ecc.	L.	3.225.000
Capitolo n. 52-bis (di nuova istituzione). — Somma da erogare per la predisposizione delle strutture previste dall'articolo 11 - 1° comma - della legge 8 marzo 1949, n. 75, sulle navi mercantili di cui al secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147	»	100.000.000
Capitolo n. 54-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Finanziamenti » della categoria « Movimento di capitali »). — Finanziamenti speciali per il ripristino di navi mercantili (articolo 26, 2° comma, della legge 8 marzo 1949, n. 75)	»	1.000.000.000
Totale degli aumenti	L.	<u>1.103.225.000</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 46-bis. — Somma da erogare ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, ecc. (soppresso)	L.	<u>1.000.000.000</u>
--	----	----------------------

c) *Capitolo soppresso:*

Capitolo n. 82 (aggiunto). — Somma da erogare ai sensi della legge 8 marzo 1949, n. 75, ecc.		
--	--	--

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 7. — Sussidi ad impiegati civili, ecc.	L.	300.000
Capitolo n. 8. — Sussidi a salariati, ecc.	»	700.000
Capitolo n. 30-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Spese funzionali comuni alle Tre Forze Armate »). — Spese per missioni e servizi dipendenti da accordi internazionali	»	250.000.000
Capitolo n. 30-ter (di nuova istituzione). — Spese riservate dello Stato Maggiore della Difesa e degli Organi centrali e territoriali della Difesa	»	275.300.000
Capitolo n. 45. — Spese per la preparazione ed effettuazione della leva, ecc.	»	13.000.000
Capitolo n. 56. — Servizi del genio, ecc.	»	120.000.000
Capitolo n. 59. — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	66.340.000
Capitolo n. 60. — Corredo alle truppe, ecc.	»	25.364.000
Capitolo n. 61. — Casermaggio e combustibile, ecc.	»	6.004.000
Capitolo n. 103. — Materiali per lavori di nuova costruzione, ecc.	»	51.666.000
Capitolo n. 122. — Premi per invenzioni, ecc.	»	140.000
Capitolo n. 149. — Manutenzione ordinaria, ecc., degli immobili, ecc.	»	500.000.000
Capitolo n. 151. — Costruzioni di aeromobili e motori	»	500.000.000
Capitolo n. 171. — Premi per invenzioni, ecc.	»	20.000
Capitolo n. 182. — Spese relative al mantenimento dei campi di aviazione, ecc.	»	1.250.000
Capitolo n. 210. — Spese di liti e arbitramenti	»	250.000
Capitolo n. 211. — Spese di risarcimento di danni, ecc.	»	25.000.000
Capitolo n. 221. — Risarcimento di danni, ecc.	»	9.000.000
Capitolo n. 245-bis (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni concernenti spese relative ad esercizi finanziari anteriori a quello in corso per compensi per lavoro straordinario al personale militare dell'esercito (articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	»	500.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 254. — Spese per l'assistenza sanitaria dei reduci di guerra e partigiani	L.	1.000.000.000
Capitolo n. 273-bis (di nuova istituzione). — Somma da erogare per la predisposizione delle strutture previste dall'articolo 11 - 1° comma - della legge 8 marzo 1949, n. 75, sulle navi mercantili di cui al primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, e per l'eventuale differenza di costo di installazione, da sostenersi ai sensi del 5° comma dello stesso articolo 11 della legge n. 75	»	50.000.000
Capitolo n. 276-bis (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di pagamenti effettuati nel periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie.	»	83.486.560
Totale degli aumenti	L.	2.978.320.560

b) In diminuzione:

Capitolo n. 73. — Spese riservate, ecc. (soppresso)	L.	250.000.000
Capitolo n. 94. — Spese riservate, ecc. (soppresso)	»	15.000.000
Capitolo n. 123. — Spese per esperienze e studi	»	140.000
Capitolo n. 163. — Combustibili liquidi, ecc.	»	500.000.000
Capitolo n. 170. — Esperienze, studi, ecc.	»	500.020.000
Capitolo n. 183. — Studi, esperienze, ecc.	»	230.708.000
Capitolo n. 184. — Spese per indagini tecniche, ecc. (soppresso)	»	10.000.000
Capitolo n. 229. — Spese riservate (soppresso)	»	300.000
Capitolo n. 235. — Fondo a disposizione, ecc.	»	117.500.000
Capitolo n. 236. — Fondo a disposizione, ecc.	»	91.750.000
Capitolo n. 237. — Fondo a disposizione, ecc.	»	76.500.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.791.918.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

a) In aumento:

Capitolo n. 8. — Indennità a rimborsi di spese per incarichi, ecc.	L.	2.000.000
Capitolo n. 9. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	3.757.000
Capitolo n. 12. — Compensi speciali, ecc.	»	25.000.000
Capitolo n. 54. — Somma da ripartire fra i consorzi per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico, ecc.	»	35.628.000
Capitolo n. 62. — Indennità di missione, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 66. — Spese per il funzionamento delle scuole, ecc.	»	845.000
Capitolo n. 66-bis (di nuova istituzione). — Saldo di impegni per spese relative ad esercizi finanziari anteriori a quello corrente riguardanti il servizio sanitario	»	8.400.000
Capitolo n. 75-bis (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi di tesoreria, relativi al periodo posteriore alla liberazione delle singole provincie.	»	92.000
Capitolo n. 75-ter (di nuova istituzione). — Saldo di impegni riguardanti spese degli esercizi finanziari anteriori a quello corrente	»	385.000
Capitolo n. 75-iv (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi presso le Sezioni di Tesoreria provinciale e le contabilità speciali delle Prefetture, relativi alla gestione del Governo militare alleato	»	136.600.000
Capitolo n. 75-v (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi presso le Sezioni di Tesoreria provinciale e le contabilità speciali delle Prefetture relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie.	»	4.200.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 149 (<i>modificata la denominazione</i>). — Contributo straordinario all'Ente sardo di colonizzazione per la bonifica della Nurra (articolo 1 della legge 30 novembre 1939, n. 1975 e legge 9 novembre 1948, n. 963)	L.	50.000.000
Capitolo n. 149-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1948-49, all'Ente sardo di colonizzazione per la bonifica della Nurra (articolo 1 della legge 30 novembre 1939, numero 1975 e legge 9 novembre 1948, n. 963)	»	45.000.000
Totale degli aumenti		L. 312.907.000
b) <i>In diminuzione:</i>		
Capitolo n. 5. — Indennità di trasferimento, ecc.	L.	2.000.000
Capitolo n. 59. — Delimitazione delle zone, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 124. — Spese a pagamento non differito, ecc.	»	95.000.000
Capitolo n. 138. — Annualità risultanti dalla ratizzazione, ecc.	»	25.000.000
Totale delle diminuzioni		L. 123.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) *In aumento:*

Capitolo n. 12. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	L.	2.400.000
Capitolo n. 15. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	2.200.000
Capitolo n. 50. — Formazione e pubblicazione della carta geologica della Repubblica, ecc.	»	1.300
Capitolo n. 79. — Indennità di laboratorio ai saggiatori.	»	500.000
Capitolo n. 83 (<i>modificata la denominazione</i>). — Spese relative alla nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione (legge 7 novembre 1949, n. 857) — Spese per l'applicazione delle norme che disciplinano i tipi di farina e di pane (legge 17 marzo 1932, n. 368, e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1932, n. 904)	»	1.400.000
Capitolo n. 87. — Indennità di missione, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 87-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Saldo di impegni per indennità di missione e rimborso spese di trasporto al personale	»	1.200.000
Capitolo n. 97-bis. — Saldo di impegni per spese riguardanti esercizi finanziari anteriori a quello in corso	»	723.000
Capitolo n. 97-iv. — Somma occorrente per la fusione ed il trasporto, ecc.	»	80.000.000
Capitolo n. 97-v (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi presso le Sezioni di Tesoreria e le contabilità speciali delle Prefetture relativi al periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie	»	1.302.000
Capitolo n. 97-vi (<i>di nuova istituzione</i>). — Somma occorrente per la sistemazione di sospesi presso le Sezioni di Tesoreria e le contabilità speciali delle Prefetture relativi alla gestione del Governo militare alleato	»	3.785.000
Capitolo n. 100-bis (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese relative all'esercizio 1948-49 per differenza a carico dello Stato fra il prezzo garantito e quello definitivo di vendita degli zolfi grezzi che dai produttori sono stati messi a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (legge 2 aprile 1940, n. 987)	»	120.811.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 109. — Indennità di missione, ecc.	L.	500.000
Capitolo n. 112-bis (di nuova istituzione). — Saldo degli impegni riguardanti spese relative alla liquidazione del Comitato per i prezzi Alta Italia e relativa gestione di stralcio (decreto legislativo 7 marzo 1948, n. 670)	»	320.000
Capitolo n. 125. — Spese per l'esecuzione dei programmi E. P. R., ecc.	»	500.000
Totale degli aumenti	L.	<u>216.642.300</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 47. — Spese per l'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni	L.	500.000
Capitolo n. 118. — Compensi ad estranei, ecc.	»	500.000
Totale delle diminuzioni	L.	<u>1.000.000</u>

c) *Capitolo soppresso:*

Capitolo n. 162 (aggiunto). — Saldo degli impegni, ecc.

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

In aumento:

Capitolo n. 26. — Contributi all'Istituto internazionale per il commercio, in Bruxelles, ecc.	L.	<u>5.000.000</u>
---	----	------------------

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 e la tabella B.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 3 e dell'annessa tabella C.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, dell'Amministrazione del Fondo per il

culto, dei Patrimoni riuniti ex economici, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

TABELLA C. — *Variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50.*

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA.

a) <i>In aumento:</i>		
Capitolo n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc.	L.	2.000.000.000
Capitolo n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc.	»	3.370.000.000
Capitolo n. 3. — Canoni delle rivendite.	»	650.000.000
Capitolo n. 4. — Proventi diversi, ecc.	»	124.000.000
Capitolo n. 6. — Provento dei sali esportati, ecc.	»	60.000.000
Capitolo n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc.	»	30.000.000
Capitolo n. 8. — Proventi diversi, ecc.	»	40.000.000
Capitolo n. 9. — Rimborso dello Stato dell'ammontare delle restituzioni dell'imposta sul sale, ecc.	»	8.000.000
Capitolo n. 14. — Fitti dovuti dai locatari, ecc.	»	2.000.000
Totale degli aumenti	L.	<u>6.284.000.000</u>

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali, ecc.	L.	300.000.000
Capitolo n. 10. — Provento della vendita del chinino, ecc.	»	164.000.000
Capitolo n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita nel territorio dello Stato delle cartine, ecc.	»	275.000.000
Capitolo n. 13. — Proventi diversi e ricupero di fondi	»	4.000.000
Totale delle diminuzioni		L. 743.000.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo, ecc.	L.	103.000.000
Capitolo n. 2. — Personale non di ruolo, ecc.	»	34.000.000
Capitolo n. 3. — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc., al personale salariato, ecc.	»	3.000.000
Capitolo n. 5. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	8.000.000
Capitolo n. 10. — Sussidi al personale, ecc.	»	4.500.000
Capitolo n. 11. — Rimborso al Tesoro, ecc.	»	450.000
Capitolo n. 12. — Rimborso al Tesoro, ecc.	»	4.000.000
Capitolo n. 13. — Compensi e premi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.	»	110.000.000
Capitolo n. 14. — Compensi e premi al personale salariato per l'in- cremento, ecc.	»	170.000.000
Capitolo n. 15. — Spese casuali	»	500.000
Capitolo n. 22. — Spese per liti civili e di giustizia, ecc.	»	3.000.000
Capitolo n. 23. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc.	»	10.000.000
Capitolo n. 24. — Imposte, sovrimposte, canoni, ecc.	»	10.000.000
Capitolo n. 26. — Spese per il funzionamento dei reparti speri- mentali, ecc.	»	400.000
Capitolo n. 30. — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc. al personale salariato, ecc.	»	430.000.000
Capitolo n. 31. — Compra di tabacchi grezzi e lavorati, ecc.	»	3.904.800.000
Capitolo n. 33. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di mac- chine, ecc.	»	600.000.000
Capitolo n. 34. — Trasporto di tabacchi, ecc.	»	100.000.000
Capitolo n. 35. — Spese per la gestione ed il controllo delle riven- dite, ecc.	»	8.000.000
Capitolo n. 38. — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc.	»	60.000.000
Capitolo n. 42. — Indennità ai rivenditori, ecc.	»	160.000.000
Capitolo n. 43. — Restituzione dell'imposta sul sale, ecc.	»	8.000.000
Capitolo n. 48. — Trasporto dei preparati chinacei	»	100.000
Capitolo n. 54. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di mac- chine, ecc.	»	1.000.000
Capitolo n. 57. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri, ecc.	»	40.000.000
Capitolo n. 59. — Assegni e sussidi di licenziamento, ecc.	»	50.000
Totale degli aumenti		L. 5.772.800.000

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	102.000.000
Capitolo n. 45. — Compra dei sali di chinino, ecc.	»	50.000.000
Capitolo n. 46. — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc., al personale salariato, ecc.	»	4.000.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 47. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	L.	15.000.000
Capitolo n. 52. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . .	»	56.750.000
Capitolo n. 53. — Paghe, indennità e soprassoldi, ecc., al personale salariato, ecc.	»	4.050.000
Totale delle diminuzioni		L. 231.800.000

AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ENTRATA.

In aumento:

Articolo 1. — Provento della vendita delle banane	L.	783.150.000
---	----	-------------

SPESA.

a) *In aumento:*

Articolo 1. — Retribuzioni al personale, ecc.	L.	1.200.000
Articolo 2. — Premio di presenza, ecc.	»	440.000
Articolo 3. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	775.000
Articolo 3-bis (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio dell'Azienda	»	1.500.000
Articolo 4. — Compensi ad estranei, ecc.	»	400.000
Articolo 5. — Indennità di missione, ecc.	»	700.000
Articolo 7. — Sussidi al personale, ecc.	»	50.000
Articolo 8. — Oneri per le assicurazioni sociali	»	400.000
Articolo 11. — Spese di ufficio, ecc.	»	800.000
Articolo 18. — Acquisto banane, ecc.	»	500.000.000
Articolo 20. — Noli per trasporti di banane	»	21.000.000
Articolo 22. — Assicurazione del carico sulle navi	»	1.000.000
Articolo 41. — Assegni e sussidi, ecc.	»	4.000.000
Articolo 46. — Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo finanziario, ecc.	»	252.685.000
Totale degli aumenti		L. 784.950.000

b) *In diminuzione:*

Articolo 19. — Spese di carattere commerciale, ecc.	L.	1.800.000
---	----	-----------

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 3. — Annualità diverse, ecc.	L.	1.900.000
--	----	-----------

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 18. — Spese per terreni, ecc.	L.	1.900.000
Capitolo n. 33. — Spese casuali	»	250.000
Totale degli aumenti		L. 2.150.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 39. — Fondo di riserva per le spese impreviste.	L.	250.000
---	----	---------

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

ENTRATA.

Capitolo n. 3. — Censi, canoni, ecc.	L.	550.000
Capitolo n. 4. — Recuperi e proventi diversi	»	100.000
Capitolo n. 6. — Entrate del fondo clero veneto, ecc.	»	600.000
Totale		L. 1.250.000

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 10. — Imposte e tasse	L.	650.000
Capitolo n. 21. — Spese del fondo clero veneto, ecc.	»	600.000
L.		1.250.000

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Modifica di denominazione:

Capitolo n. 47. — Lavori di sistemazione generale e di miglioramento di strade statali nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria e Sardegna; nei territori dei comuni appartenenti alle provincie di Latina e Frosinone e nei territori dei comuni della provincia di Rieti appartenenti all'ex circondario di Cittaducale (decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 e legge 29 dicembre 1948, n. 1521).

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio delle posta-lettere e dei pacchi	L.	808.167.000
Capitolo n. 8. — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese iscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali	»	125.810.000
Capitolo n. 17. — Proventi del servizio di radioaudizione circolare, ecc.	»	93.000.000
Capitolo n. 30-bis (di nuova istituzione). — Proventi relativi alle contravvenzioni di cui agli articoli 35, 58, 59 e 178 del Codice postale	»	4.000.000
Capitolo n. 32-bis (di nuova istituzione). — Restituzione da parte dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato delle somme non erogate per lavori di ricostruzione degli edifici postali-telegrafici danneggiati da operazioni belliche	»	500.000.000
Totale		L. 1.530.977.000

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc.	L.	10.350.000
Capitolo n. 5. — Spesa per la corresponsione delle indennità annue di presenza, di trasferta, ecc.	»	560.000

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 8. — Indennità temporanea per infortuni, ecc.	L.	3.665.000
Capitolo n. 11. — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali, ecc. »		12.600.000
Capitolo n. 15-bis (di nuova istituzione). — Premi di diligenza agli ispettori ed agenti postali coadiutori, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per accertamenti delle contravvenzioni di cui agli articoli 35, 58, 59 e 178 del Codice postale »		1.000.000
Capitolo n. 20. — Contributo dell'Amministrazione per il funzionamento dei circoli ricreativi, ecc. »		11.020.000
Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta invece di pensione, ecc. »		7.500.000
Capitolo n. 26. — Spese complementari e straordinarie per i servizi rurali »		15.000.000
Capitolo n. 38. — Premio per la vendita di carte-valori postali, esclusi i segnatasse »		185.000.000
Capitolo n. 39. — Indennità eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione, ecc. »		1.200.000
Capitolo n. 42. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte-valori, ecc. »		200.000.000
Capitolo n. 44. — Abbuoni e rimborsi diversi relativi ai servizi postali, ecc. »		27.000.000
Capitolo n. 48 (modificata la denominazione). — Compensi al personale per lavori a cottimo ed a ore inerenti al servizio dei risparmi e dei buoni postali fruttiferi. »		36.000.000
Capitolo n. 51. — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. »		59.810.000
Capitolo n. 69. — Spese per le conferenze e comitati telegrafici e radiotelegrafici internazionali »		93.000.000
Capitolo n. 76. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per registri, ecc. »		350.000.000
Capitolo n. 87. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc. »		12.000.000
Capitolo n. 99-bis (di nuova istituzione). — Spese per la partecipazione a mostre e fiere nazionali e internazionali e spese di pubblicità realizzata con documentari cinematografici ed altri mezzi a scopo divulgativo del progresso dei servizi postali e delle telecomunicazioni »		20.000.000
Capitolo n. 103. — Residui passivi eliminati, ecc. »		272.000
Capitolo n. 108. — Assegnazione straordinaria per i lavori di ricostruzione, ecc. »		500.000.000
	‡	
	Totale degli aumenti L.	1.545.977.000

b) In diminuzione:

Capitolo n. 53. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc.	L.	15.000.000
--	----	------------

c) Modifiche di denominazione:

- Capitolo n. 62. — Spese per l'acquisto e la manutenzione di cavi sottomarini — Indennizzo agli agenti per sciupio di abiti, in dipendenza di lavori eseguiti in mare — Spese per il servizio di guardapprodo dei cavi sottomarini.
- Capitolo n. 67. — Impianto e trasferimento di ricevitorie e agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche; eventuale esercizio di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche provvisorie; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche mediante concorso nelle spese; eventuale restituzione di somme anticipate in più del dovuto da comuni, da enti, da privati, per le esecuzioni di impianti di ricevitorie telegrafiche e fonotelegrafiche.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Capitolo n. 74. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, riscaldamento, aereazione, acqua e per la formazione dei dispacci, oltre quelle comprese negli assegni fissi — Spese per tasse di licenza di porto di armi al personale e per il rilascio passaporti di servizio — Spese per stampati speciali e sovrastampa — Trasporto e facchinaggio — Assicurazioni, francatura, telegrammi, abbonamento ai telefoni di servizio, locomozioni — Acquisto e manutenzione di mobili, suppellettili, macchine per scrivere, calcolatrici, materiali speciali — Compensi ai reparti di manutenzione.

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ENTRATA.

In aumento:

Articolo 2. — Reddito delle foreste, ecc.	L.	1.400.000
---	----	-----------

SPESA.

In aumento:

Articolo 9. — Indennità di missione, ecc.	L.	1.000.000
Articolo 12. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	»	300.000
Articolo 14. — Compensi speciali, ecc.	»	100.000
Totale		L. 1.400.000

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 e la tabella C.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« All'elenco 1 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1949-50, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i sottoindicati capitoli:

Ministero del tesoro.

Capitolo n. 169. — Fondo corrispondente al 12 per cento del gettito dei diritti erariali sugli spettacoli, ecc.

Capitolo n. 170. — Quota del 6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« All'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,

per l'esercizio finanziario 1949-50, concernente spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito, a favore dei funzionari governativi, a' termini dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è aggiunto il capitolo 403 « Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'indicato esercizio finanziario ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« I titoli di pagamento, già emessi a carico del capitolo 46-bis « Somma da erogare, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1949-50, soppresso con la presente legge, dovranno intendersi tratti sul capitolo 54-bis « Finanziamenti speciali, ecc. » di nuova istituzione nello stato di previsione medesimo ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

CECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Per effetto della soppressione dei capitoli nn. 73, 94, 184 e 229 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50, disposta con la presente legge, i titoli di pagamento già emessi sui capitoli predetti si intendono trattati a carico del capitolo 30-ter « Spese riservate, ecc. » di nuova istituzione nello stato di previsione medesimo al quale sono del pari attribuiti i residui risultanti al 30 giugno 1949 sugli indicati capitoli soppressi ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (1170).

« Esecuzione di opere straordinarie e di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (1171).

Sarà posto in votazione anche il disegno di legge testé esaminato:

« Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento) » (1418).

Indico la votazione.
(Segue la votazione).

Le urne resteranno aperte, e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Modificazione dell'articolo 72 del codice di
procedura civile. (1279).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 72 del codice di procedura civile.

È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Due eminenti colleghi, uno di parte socialdemocratica del partito socialista dei lavoratori italiani, e uno di parte liberale, si erano assunti non so bene se congiuntamente o alternativamente il compito di interpretare le ragioni della minoranza della Commissione e di esporle in una relazione *ad hoc*: e si trattava di una minoranza assai larga che raccoglieva tutti i gruppi politici presenti in Commissione, all'infuori di quello democristiano.

Non conosco il motivo, certo legittimo, per cui la relazione non è stata fatta: so soltanto che questa omissione non è avvenuta perché i colleghi abbiano cambiato parere. Me ne dispiace, comunque, perché, se la relazione ci fosse stata, io avrei potuto esporre i motivi della opposizione della mia parte politica assai più brevemente di quanto non mi accinga a fare. Del resto, sostituiscono la mancata presentazione della relazione di minoranza dinnanzi a questo ramo del Parlamento la diligente ed acuta relazione dovuta al senatore Boeri e la discussione avvenuta davanti al Senato nei giorni 10 e 11 maggio scorso e, da ultimo, le parole, come sempre alte e nobili, di un maestro di vita e di scienza, quale è il professore Piero Calamandrei, che ha da par suo esposti i motivi, soprattutto morali, che guidano e illuminano il suo reciso dissenso da questo disegno di legge. La sua e la nostra opposizione. Motivi del tutto disinteressati: disinteressati per lui che parlava ieri, disinteressati per noi. Lo rilevava con arguta allusione il compagno e amico Gullo dinanzi alla III Commissione in sede referente: ché gli operai, i contadini, i lavoratori in genere, la gente semplice che noi in prevalenza rappresentiamo, sono costretti a risolvere in modo più disinvolto e meno costoso i loro drammi sentimentali o le loro sventure domestiche; per essi non si presenta di certo il problema del conflitto di competenza fra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione ecclesiastica; per essi non esiste il dilemma (poniamo, a mo' d'esempio) dell'espatrio per l'annullamento di matrimonio e della elezione di un foro liberale, come quello di Torino, per la delibazione nello Stato della eventuale sentenza straniera, oppure del ricorso al tribunale della Sacra Rota, i cui processi durano persino decenni e si concludono talvolta, con tutti i crismi dell'etica teologica e della legalità canonica, con pronunciati che uno sprovveduto e un ingenuo come me non riesce a comprendere, e che appaiono — a me almeno — un capolavoro di ipocrisia e una irrisione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

alla superiore morale che vogliono difendere e all'elementare buon senso dei comuni mortali.

A salvaguardia della pudicizia e della rispettabilità almeno linguistica, che taluno potrebbe non ravvisare se li citassi in volgare, mi permetto di riportarne taluni, per massima, nella lingua nobile, nella lingua latina. Ecco: « *Copula apta consistit in immissione penis in vagina et effusione veri seminis intra eandem* ». Si tratta della sentenza della Sacra Romana Rota del 20 maggio 1939, non isolata, ma di costante giurisprudenza: cruda giurisprudenza che porta a conseguenze davvero stupefacenti, come quella della annullabilità del matrimonio anche se dal matrimonio siano nati dei figli legittimi, allorché vi sia stata la *effusio intra vaginam del semen*, ma non la *immissio penis*!

E altri pronunciati considerano causa organica della impotenza maschile la incapacità di elaborare il *verum semen*, pur se sussiste la possibilità dell'accoppiamento: si veda la sentenza recente del Vicariato di Roma del 9 febbraio 1949.

Altri ancora dichiarano che chi considera il matrimonio dissolubile e, contraendo il matrimonio stesso, ha la positiva intenzione di avvalersi della eventuale legge che permette il divorzio, limita il consenso matrimoniale, il che porta alla nullità del vincolo: si veda la sentenza relativamente recente del Tribunale regionale etrusco del 26 aprile 1948. Tutti pronunciati questi, che sono richiamati nel denso, importante volume del Visco *Le cause di annullamento del matrimonio negli attuali contrasti giurisdizionali*, pubblicato a Roma poco fa, nell'anno 1950, pagine 170-171, e che sono tratti dalla rivista *Diritto ecclesiastico* e dal volume *Decisiones seu sententiae* della Sacra Romana Rota.

Ora, onorevoli colleghi, voi comprendete bene quanto aveva ragione il compagno e amico Gullo, che siffatte sottigliezze, che ho sentito giudicare un po' sporcaccione, siffatti retroscena delle riserve mentali, siffatte complicazioni bizantine non riguardano gli operai, i contadini, gli onesti e umili lavoratori in genere. Sicché per essi non costituisce affatto una minaccia reale il gravame del pubblico ministero diretto a fare rientrare nell'alveo del conformismo confessionale le sentenze di collegi giudicanti indipendenti, considerati addirittura, come diceva ieri acutamente l'onorevole Calamandrei, eterodossi o, peggio, eretici.

D'altra parte, io desidero chiedere all'onorevole ministro: perchè tanta urgenza? La riforma dell'articolo 72 procede, attraverso la elaborazione del Senato e della Camera, con

notevole velocità, starei per dire con la velocità di un rapido. In un periodo di intenso lavoro, per i bilanci e altre leggi di primo piano, il disegno è stato discusso al Senato il 10 e l'11 maggio 1950 ed è venuto già alla Camera, dopo l'esame da parte della Commissione in sede referente. Mentre per ogni altra modifica di leggi fasciste che siano in netto contrasto con la Costituzione, con norme positive e cogenti della Costituzione, ci si lascia invece suggestionare e vincolare dal gusto estetico, dall'inclinazione razionalistica per le architetture armoniche e complesse dei « professori », dei teorici puri, e si indulge alle richieste di coloro che pretendono strutture organiche e rifuggono dalle modificazioni spicciole e dagli adattamenti di dettaglio, anche se per questa via si mantengono in piedi delle disposizioni, si mantengono in piedi degli istituti che offendono la libertà, la democrazia e la giustizia.

È facile portare degli esempi di grande attualità: l'articolo 16 del codice di procedura penale, l'articolo 116 del codice penale, gli articoli 113 e 114 della legge di pubblica sicurezza.

E quello che è peggio si è che mentre da un lato — ce lo ha ricordato ieri l'onorevole Calamandrei — il Sommo Pontefice invita i giudici a non applicare le leggi non conformi alla coscienza cattolica, dall'altro lato il ministro dell'interno, l'onorevole Scelba, in un intervento al Senato, mi sembra del marzo scorso, ha invitato ad applicare le leggi scritte, anche ingiuste, assumendo che le leggi non possono essere abrogate che da altre leggi e dimenticando che la Costituzione è la regina delle leggi, la legge delle leggi e che l'abrogazione può avvenire in due modi: con norma espressa o, tacitamente, per incompatibilità con la legge successiva. Io temo che si potrebbe arrivare ad una situazione di questo genere, dunque, onorevole ministro: poichè contro le leggi fasciste che non sono ancora state formalmente abrogate non è mai insorto il romano Pontefice, i magistrati cattolici, per ingraziarsi l'esecutivo e nel contempo per non venir meno alla loro ubbidienza di credenti dovrebbero, secondo questi capziosi ed assurdi insegnamenti — che io sono certo che non seguiranno, perchè dei magistrati onesti e colti non possono seguirli — dovrebbero applicare le leggi fasciste e non applicare le leggi democratiche: se è vero, come è vero, che un solenne — e triste — documento pontificio di una novantina d'anni or sono dichiara essere la democrazia, il liberalismo e il progresso inconciliabili in eterno con i dogmi e con la morale della Chiesa cattolica.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Dal punto di vista strettamente giuridico l'innovazione — a mio avviso, e quel che assai più conta ad avviso di chiari giuristi, di autorevoli studiosi della materia — l'innovazione avrebbe delle assai gravi ripercussioni sull'istituto della dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere di cui agli articoli 796 e seguenti del codice del rito civile. La concessione al pubblico ministero della facoltà di impugnativa dei giudizi di delibazione dimostra, quanto meno, che sono stati dimenticati o sottovalutati i rimedi che sono già previsti nel nostro ordinamento giuridico, e cioè il ricorso nell'interesse della legge demandato al procuratore generale presso la Corte di cassazione nei casi di cui all'articolo 363 del codice di procedura civile; e altresì l'istituto della revocazione proponibile dal pubblico ministero nell'ipotesi di dolo processuale bilaterale, di cui al n. 2 dell'articolo 397 dello stesso codice. D'altra parte, se si tratta di dolo processuale bilaterale, non nel giudizio delibatorio, ma nel giudizio estero, si domanda: come potrebbe il giudice della delibazione — in un processo che è solo di delibazione e non di merito — entrare nel merito della lite decisa dal giudice straniero? E la Corte di cassazione come potrebbe, per le vertenze che giungono sino alla Suprema Corte, entrare *tout court* nel merito, quando la Cassazione per definizione, per norma fondamentale del nostro diritto, nel merito non può entrare, ma deve limitarsi ad esaminare se è stata osservata la legge sostanziale o la legge processuale?

È risaputo, poi, che in caso di dolo processuale unilaterale è ammesso, nel sistema attuale del giudizio di delibazione, l'istituto del riesame di merito ad istanza del convenuto, per accertare la frode che sia stata dall'altra parte perpetrata nel giudizio di merito celebratosi all'estero.

Infine, la innovazione non si concilia con le convenzioni internazionali in materia di riconoscimento delle sentenze straniere e con le norme di adattamento relative al riconoscimento di tali sentenze. Mi basterà fare riferimento, a semplice titolo di esempio, all'articolo 11, comma 1°, della Convenzione consolare del 17 agosto 1880 con la Romania, che è stata resa esecutiva in Italia con il decreto-legge 24 marzo 1881, n. 137, e che è stata prorogata sino al 1951. L'articolo reca (lo leggo per esattezza nella lingua originale, la francese): « *Les arrêts en matière civile et commerciale prononcés par les tribunaux de l'un des Etats contractants et dûment legalisés auront dans le territoire de l'autre, lorsqu'ils auront*

acquis la force de chose jugée, la même force que les arrêts prononcés par les tribunaux du pays. Néanmoins les dits arrêts ne pourront être exécutés, et ne produiront leurs effets, quant aux hypothèques, qu'après que le tribunal compétent du pays où ils doivent recevoir leur exécution les aura déclarés exécutoires à la suite d'un jugement prononcé dans la forme sommaire, et dans lequel il sera constaté: 1) que l'arrêt a été prononcé par une autorité judiciaire compétente; 2) que la citation des parties a été faite régulièrement; 3) que les parties ont été légalement représentées ou légalement déclarées défaillantes; 4) que l'arrêt ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public et au droit public de l'Etat ».

Qui, onorevoli colleghi, la parola *exécutés* si riferisce alla esecuzione forzata, e non alla attuazione amministrativa dell'annotazione della sentenza straniera nei registri dello stato civile italiano.

A questo proposito, io mi permetto di ricordare, per brevità, un acuto ed approfondito studio giuridico del professor Miele, ordinario dell'ateneo di Macerata, che, sotto il titolo *Efficacia in Italia delle sentenze romene di annullamento della trascrizione matrimoniale*, ha trattato la questione negli *Annali* della sua università e nel *Foro civile* del 1949, fascicolo 3-4, pagine 193 e seguenti.

E anche qui, onorevoli colleghi — io seguo e compulso il Miele — non può negarsi, agli effetti del numero 1 dell'articolo 11, la competenza internazionale del giudice straniero, del giudice romeno, perché si tratta di annullamento della trascrizione e non di nullità. Il matrimonio e le cause di annullamento della trascrizione esulano dalla così detta riserva di cui all'articolo 34 del concordato lateranense.

Si sostiene, altresì, dal Miele e da altri autori e studiosi, che non sia da ravvisarsi una incompatibilità delle sentenze di annullamento della trascrizione con l'ordine pubblico, agli effetti del numero 4 del citato articolo 11 della Convenzione italo-romena, perché sostanzialmente, come gli specialisti che sono pure in quest'aula mi insegnano, la questione nasce per le sentenze che abbiano annullato le trascrizioni per cause che non siano state specificate nell'articolo 12 della legge matrimoniale, particolarmente per la infermità di mente di uno dei coniugi all'atto della celebrazione, senza che fosse stata prima emessa una sentenza di interdizione. Orbene, si dimostra agevolmente che la enumerazione delle cause di impugnazione della trascrizione di cui all'articolo 12 della legge matrimoniale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

non è una renunciazione tassativa: ché dall'accoglimento dell'opposta tesi deriverebbe che l'infermo di mente che non fosse stato interdetto prima della celebrazione del matrimonio canonico, non potrebbe mai impugnare la trascrizione. E si osserva, a conclusione di questo punto — leggo alla lettera il Miele —: « Che il giudice straniero abbia annullato, in applicazione della legge italiana, la trascrizione del matrimonio sul solo motivo dell'infermità di mente, non produrrà certo incompatibilità della sentenza con l'ordine pubblico italiano; nessun principio confessionale esiste nell'ordinamento italiano, per il quale dovrebbe rifiutarsi il riconoscimento della pronuncia straniera, perché l'Italia non è obbligata verso la Santa Sede a trascrivere il matrimonio canonico sempre ed in ogni caso, ed a tenere ferma la trascrizione. A parte l'obbligo — si aggiunge opportunamente — lo Stato non ha alcun interesse a trascrivere sempre ed in ogni caso, ed a mantenere la validità dell'avvenuta trascrizione, quando altri beni giuridici restino offesi sul piano del proprio ordinamento ».

Se l'onorevole Presidente me lo consente, vorrei riportare, per finire questo mio *excursus* sul terreno tecnico-giuridico, un altro passo dello stesso Miele, tratto dal suo scritto *La proposta di riforma dell'articolo 72 del codice di procedura civile e l'istituto della deliberazione*, in *Foro civile*, 1949, fascicoli 1-2, pagina 128 e seguenti. « Appare chiaro che la innovazione stride troppo, oltreché con la tradizione giuridica liberale italiana in materia di deliberazione, tradizione la quale, in verità, lo stesso regime fascista non sentì mai di poter sconfessare (ed è da aggiungere che neanche nel sistema germanico, allorché, con legge 15 luglio 1941, l'intervento del pubblico ministero nelle cause civili fu trasformato in istituto generale della giurisdizione civile, si pensò a concedere, onorevole Leone, al pubblico ministero la facoltà di impugnazione in nessun giudizio civile); appare chiaro che questa innovazione stride troppo col maggior favore, che il codice attuale chiaramente ha mostrato nei riguardi della efficacia da accordarsi alle sentenze straniere: senza stare a ripetere — prosegue il Miele — le nuove esigenze del regime convenzionale, che ormai lega l'Italia con i principali paesi ad essa più vicini, non soltanto geograficamente, esigenze alle quali l'Italia con la pretesa riforma potrebbe sempre meno soddisfare; anzi, la riforma in questione suonerebbe quale consacrazione legislativa di sfiducia nelle giurisdizioni degli Stati, in un periodo di faticosa ripresa ».

Che cosa, in definitiva, potrete ottenere, onorevoli colleghi, con questa vostra legge?

Forse voi otterrete, in pratica, che si moltiplicheranno, — anche da parte di credenti cauti, che vogliono tutelarsi, nei limiti modesti concessi dalla legislazione nazionale in materia matrimoniale, da future spiacevoli sorprese familiari, che si moltiplicheranno — ripeto — le celebrazioni di matrimoni soltanto civili, oppure le celebrazioni di matrimoni civili, che sono validi per lo Stato, ma non per la Chiesa, seguiti da matrimoni canonici, che, come sapete, sono validi per la Chiesa, ma privi di effetto per lo Stato; e ciò allo scopo di tenere così aperta la porta alla eventuale risoluzione di un vincolo, secondo le norme del nostro diritto civile, che si dimostrasse intollerabile e rovinoso. Giacché si potrebbe fare annullare il matrimonio civile o il solo matrimonio civile, se a questo è seguito il matrimonio religioso — essendo il primo l'unico valido per lo Stato — senza destare le ire del ministro guardasigilli, perché la legge sarebbe indubbiamente e indiscutibilmente osservata e rispettata (l'autorità ecclesiastica, invero, che non è competente a giudicare circa i matrimoni civili considererebbe sempre esistente la parte, per così dire, religiosa del matrimonio medesimo pur civilmente annullato). E, per tale via, sciolto il vincolo civile, i coniugi o gli ex coniugi sarebbero in grado di contrarre un nuovo matrimonio civile con altra persona: e lo Stato, che è l'autorità che condanna per bigamia e nega il certificato di stato libero, non avrebbe alcun motivo legale di opporsi.

Ma insomma, onorevoli colleghi, voi vorrete ammettere che non sono le restrizioni, per quanto esse siano severe, per quanto esse siano ferree, non sono le circolari dell'onorevole ministro guardasigilli, non sono i fulmini del clero che possono tenere in vita ciò che l'affetto non alimenta e non cementa: questi mezzi (la statistiche dolorose e tragiche stanno a dimostrarlo) sono, purtroppo, idonei ad aumentare il numero degli uxoricidi, degli aborti, degli infanticidi, degli adulteri, dei concubinaggi, della prole illegittima, delle separazioni legali; (queste ultime sono in Italia in numero assai notevole, anzi in numero impressionante, per un Paese in cui l'indissolubilità del matrimonio è difesa con tanta inesorabile fermezza).

Onorevoli colleghi, quel che è certo si è che il presente disegno di legge, e lo ha già detto ieri l'onorevole Calamandrei, è un tentativo aperto all'indipendenza dell'ordine giudiziario, pur sancito così solennemente

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

nella Carta costituzionale e contro la quale recentemente, in occasione, se non erro, della discussione del bilancio della giustizia al Senato, il ministro guardasigilli ha pronunciato parole estremamente gravi.

Il presente disegno di legge è un nuovo passo verso la trasformazione dei magistrati italiani in un corpo di disciplinati burocrati fedeli come guardie di pubblica sicurezza alle direttive dell'esecutivo, un corpo di modello asburgico (assai caro al Presidente del Consiglio), che, se le mie informazioni sono esatte, proprio a questo modello ha reso lode or non è molto, in occasione di una visita a lui fatta da rappresentanti ufficiali di magistrati, recatisi da lui a prospettare i loro problemi e le loro esigenze economiche e morali.

Il presente disegno di legge si risolve, in sostanza, in una subdola ed indiretta violazione della Carta costituzionale. Del resto, onorevoli colleghi, quale sia l'*animus* della maggioranza, ed io voglio sperare solo di una parte della maggioranza, nei confronti della magistratura lo ha rivelato a chiare note proprio ieri un collega molto autorevole — autorevole in questa Camera e nel campo della scienza giuridica — il professor Giovanni Leone, il quale, nel suo intervento, ha chiesto il rogo per un alto magistrato, reo di aver esposto in una conferenza culturale un suo punto di vista scientifico in contrasto con la impostazione clericale. Questo atteggiamento del collega Leone ha dimostrato a me, a noi, credo che abbia dimostrato a tutti, che nel nostro Paese si marcia a grandi passi verso una concezione unilaterale, faziosa, caporalesca della scienza in generale, addirittura una concezione totalitaria, di tipo nazista.

Ed io chiedo all'onorevole Leone quando egli pretenderà che i magistrati non annottino più sentenze, non scrivano più articoli, non pubblichino più monografie o trattati dottrinari, che non siano di carattere agiografico e adulatorio, che non siano delle celebrazioni del diritto canonico, riesumato e adattato a tutti i rapporti giuridici di questa nostra Repubblica, che da troppi di voi si vorrebbe fosse un grande Stato pontificio!

Contro la modifica dell'articolo 72 del codice di procedura civile, così come è stato proposto dal ministro di grazia e giustizia e come è stato approvato nell'altro ramo del Parlamento, si sono uniti concordi, in una manifestazione che appare simbolica, in una manifestazione che trascende l'episodio e che trascende perfino la portata della legge in discussione, tutte le forze laiche del Parla-

mento, tutte le forze laiche del paese. Ed io vorrei sperare, onorevoli colleghi, che vi si aggiungeranno nel voto contrario anche coloro, fra voi della maggioranza, per cui la democrazia cristiana non è un nome vano, coloro che vogliono essere spiritualmente legati all'idea cattolica liberale del secolo scorso e agli stessi principi dei fondatori del vostro movimento originario, sorto prima dell'altra guerra mondiale; di coloro cioè per cui non siano vangelo le condanne del Sillabo, di coloro cui non siano guida la cupidigia di dominio, in ogni campo, delle gerarchie cattoliche; di coloro che non vogliono farsi strumento, non vogliono farsi veicolo della sopraffazione, della intimidazione, della corruzione di un deterioro clericalismo! (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Migliori. Ne ha facoltà.

MIGLIORI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi è piaciuto che all'inizio del suo intervento, per tanti aspetti — come è tutto ciò che viene da lui — rispettabile e interessante, l'onorevole Calamandrei abbia tenuto a ricordare come egli, già nel periodo della Assemblée Costituente, si fosse doluto contro quella che egli aveva chiamata « l'industria degli annullamenti »; mi sono sorpreso però quando ho sentito l'onorevole Calamandrei accomunare nella sua doglianza gli annullamenti ottenuti in certi fori civili e gli annullamenti ottenuti nel foro ecclesiastico. E, sebbene io pensi che la giurisdizione ecclesiastica non attenda dalla mia modesta parola le proprie difese, penso, specie dopo ciò che ho ascoltato testè dal collega onorevole Capalozza, che qualche parola di chiarificazione, qualche parola che serva a sfatare equivoci debba essere pronunciata anche in questa altissima Assemblée.

Badate, onorevoli colleghi, sopravvivono (e io non riesco a capire come e perché) tanto attorno al diritto matrimoniale canonico quanto alla applicazione che dallo stesso si va facendo dai tribunali ecclesiastici, dei miti, delle leggende.

Una prima leggenda è questa: che codeste cause costino molto, e pertanto siano cause riservate ai ricchi (mi è parso di cogliere dalle labbra dello stesso onorevole Capalozza un accenno in questo senso). Niente di meno vero, onorevoli colleghi. Potremmo domandare agli avvocati iscritti presso tali tribunali, se lo *slogan* risponde a verità. Essi vi potranno replicare con le dimostrazioni più pratiche e tangibili. Del resto dovrebbe essere noto come presso i tribunali ecclesiastici il beneficio del gratuito patrocinio sia concesso con larghezza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Gli *Acta apostolicae sedis*, numeri 5-6 del corrente 1950, contengono l'elenco delle cause trattate nell'anno 1949 davanti al tribunale della Rota, tribunale il quale è normalmente giudizio di terza istanza in ordine a cause che provengono da tutto il mondo. Risulta che su 140 cause matrimoniali decise, 42 ebbero il patrocinio gratuito in proporzione cioè del 30 per cento esatto, proporzione indubbiamente più alta di quella che incontriamo presso i tribunali civili.

Altro mito: la eccessiva indulgenza, la larghezza delle maglie attraverso le quali coloro che sono afflitti dalla infelicità del proprio connubio, possono far valere la loro inquietudine, le loro insofferenze, o le loro sofferenze.

Altro mito. Arriverei a dire — e consentitemi che mi ricordi di essere, della materia, modesto, ma antico, conoscitore — che se si potesse osare una lamentela, questa dovrebbe essere piuttosto per la severità con la quale codesti tribunali applicano la legge. Soprattutto perché il giudice è tenuto da quello che si chiama il *favor matrimonii* per il quale, nel dubbio, si deve stare per la validità.

Non dimentichiamo che la sentenza di nullità non è esecutiva se non sia pronunciata a conferma di sentenza precedente, in secondo o terzo grado di giurisdizione; non dimentichiamo la figura di quell'organo potentissimo del giudizio ecclesiastico che è il difensore del vincolo, dotato dei più ampi poteri, il quale combatte veramente senza alcuna remissione contro la parte che accusa di nullità il proprio matrimonio.

L'onorevole Capalozza ha accennato, così, con un tono tra il sorpreso e l'accorato, a qualche orientamento della giurisprudenza canonica in ordine al quale io mi onoro di dirgli che si tratta di un orientamento pacifico e definitivo da moltissimi anni, vorrei dire da sempre. Quando l'onorevole Capalozza segnala che basta che due abbiano sposato con l'intenzione di poi divorziare perché la Chiesa ritenga nullo il matrimonio, egli segnala una cosa che non può essere diversa da quella che è. Infatti se oggetto del matrimonio è il diritto perpetuo ed esclusivo all'atto per sé idoneo alla generazione della prole — diritto perpetuo e diritto esclusivo — quando una parte mentre contrae rifiuta la proprietà essenziale della perpetuità o della esclusività, con ciò stesso svuota, demolisce il proprio consenso, per la semplicissima ragione che due volontà contrarie si elidono a vicenda.

Ma che, però, i tribunali della Chiesa siano corrivi verso queste ipotesi di nullità, anche

questo è un mito. Vorrei potervi dimostrare, senza peccare di abuso del tempo e della vostra pazienza, con quanta rigidità si atomizza l'atto di volontà della parte. Ma ricordo — questo, sì, lo debbo ricordare — che, per il canone 1971 del codice di diritto canonico, la parte la quale ha posto in essere un atto di simulazione ed ha distrutto, nel momento stesso in cui dichiarava di assumerlo, il vincolo matrimoniale, non è abilitata ad accusare il matrimonio, non può essere quindi attrice del giudizio, onde la causa si potrà introdurre solamente se il promotore di giustizia — potremmo dire *grosso modo* il pubblico ministero del tribunale ecclesiastico — proponga esso l'accusa, ricorrendo alcune e molto determinate circostanze.

D'altronde, onorevoli colleghi, mi pare che sia proprio il fenomeno che sta a base di questa nostra discussione di oggi, il fenomeno dell'evasione, da parte di coppie coniugate, al loro giudice naturale — il giudice ecclesiastico in quanto abbiano celebrato il matrimonio secondo il rito cattolico — a dimostrare come codesti giudici, anziché giudici indulgenti, siano ritenuti giudici difficili.

Ricavo da ciò che ho ritenuto di dover esporre un ammonimento per me, prima che per qualunque altro. Quando si parla della Chiesa, dei suoi istituti, del suo diritto, della sua attività, occorre, sì, parlarne — come ha dichiarato di fare l'onorevole Calamandrei — con molta reverenza, ma occorre parlarne anche con uguale cognizione.

Mi ha veramente stupito, ad esempio, il rilievo fatto ieri dallo stesso Calamandrei a proposito della posizione assunta dalla Congregazione del Concilio nei confronti di quegli utilisti, i quali chiedono il riscatto della loro enfiteusi, convenendo davanti al tribunale civile il parroco o, eventualmente, anche il vescovo.

L'onorevole Calamandrei ha ricordato i canoni 2341 e 2346, i quali, rispettivamente, hanno la funzione di tutelare il diritto e privilegio canonico dei chierici a non essere tratti davanti alla giurisdizione civile senza il consenso dei superiori ecclesiastici, e di tutelare il patrimonio ecclesiastico.

Non ha ricordato, però, l'onorevole Calamandrei, il canone 1542 il quale contempla e disciplina espressamente l'istituto dell'enfiteusi e consente che l'enfiteuta chieda l'affrancazione del canone, ma (e non si può dare torto ad un ordinamento perfetto, che deve proteggere anche i beni propri e delle proprie pie fondazioni, se così dispone) impone che il riscatto sia compiuto con l'intervento del-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

l'autorità ecclesiastica. Così che l'illustre collega è arrivato alla sua espressione di sorpresa, in quanto è partito da un apprezzamento delle cose che possiamo definire claudicante.

Le doglianze dell'onorevole Calamandrei, contro ciò che egli chiama « l'industria degli annullamenti » ed io, da parecchi anni ormai, ho definito « i divorzi di contrabbando », erano già presenti al mio spirito il giorno in cui (il 28 ottobre 1948) in questa aula, discutendosi il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ebbi l'onore di presentare un ordine del giorno che suonava così:

« La Camera, ritenuto che le difformi decisioni dei tribunali e delle corti di appello, sia in ordine alla necessità del giudizio di deliberazione delle sentenze di dichiarazione di nullità di matrimonio pronunziate da tribunali stranieri, che in tema di dichiarazione di nullità della trascrizione del matrimonio religioso sui registri dello stato civile, determinano incertezza del diritto in una materia che più di ogni altra reclama chiarezza e sicurezza di disciplina, invita il Governo a predisporre e proporre quei provvedimenti legislativi che appaiano efficaci ad impedire che per vie secondarie si alteri l'armonia del nostro ordinamento giuridico ».

Mi sono permesso (e me lo vorrete perdonare) di citare me stesso per precisare la impostazione della nostra istanza.

Noi chiediamo uno strumento che ci assicuri la certezza del diritto in questa materia che più di ogni altra la certezza del diritto comporta, postula, esige.

Quando presentai l'ordine del giorno testé ricordato avevamo già avuta la parola severa e ferma della Corte di cassazione (sentenza del 27 giugno 1947) sia in ordine alla necessità di deliberazione delle sentenze dei tribunali romeni, sia in ordine alla inammissibilità dell'annullamento della trascrizione per il motivo che una delle parti fosse, al momento del matrimonio, inferma di mente, senza però essere stata giudizialmente dichiarata interdetta. Tuttavia si aveva, più che la sensazione, certa notizia di uno slittamento: il diritto incominciava a farsi incerto, perché alcune corti di appello seguivano altra e diversa strada. Di qui la portata, lo spirito e il fine, tanto delle mie sollecitazioni, quanto delle assicurazioni, in allora datemi dal compianto ministro guardasigilli, onorevole Grassi, sulla elaborazione e la prossima presentazione del disegno di legge per la riforma dell'articolo 72.

Che la riforma fosse necessaria e che la certezza del diritto stesse per subire grave attentato lo dimostreremo fra poco.

Ricordiamo, intanto, che la Suprema Corte pronunciando nella solennità delle sezioni unite — purtroppo però solamente su ricorso proposto dal pubblico ministero nell'interesse della legge — il giorno 25 giugno 1949, disse una parola che doveva essere ritenuta definitiva ma alla quale qualche magistratura o meglio, per troncane ogni eufemismo, una corte di appello della penisola si è ribellata, cristallizzando la propria giurisprudenza e pronunciandò, in avviso contrario al magistero della Corte di cassazione, a quanto mi si dice, ben 573 sentenze nel periodo che comprende l'anno 1949 e il 1950 fino ad oggi. Io non ho avuto modo di controllare l'attendibilità di tali cifre; però posso ritenerle attendibili, se penso che davanti al solo ufficiale dello stato civile di Milano, dal maggio 1949 al 20 giugno 1950, di coteste sentenze ne sono passate ben 67: nella sola udienza del 20 giugno 1950, alle ore 16, in Torino, sono state decise — è il caso di dire a tamburo battente — 43 cause di questa natura. Ne ho qui l'elenco.

V'è da sgomentarsi, onorevoli colleghi, soprattutto per due motivi. Primo, perché codeste cause hanno suscitato, non voglio dire la parola grossa, scandalo, ma certamente clamore. Sono state illustrate da una poderosa pubblicità, mentre, peraltro, contro la loro « industria » (vocabolo giustamente caro all'onorevole Calamandrei) si sono eretti gli ordini professionali, come quello di Roma, il quale ha deplorato nobilmente che taluni avvocati, maestri in codesti artifici, concedessero interviste, corredate di fotografie per manifesto scopo pubblicitario.

Clamore, pubblicità! Onorevoli colleghi, alcuni giornali parlano di Torino come della « Mecca dei divorzi », parlano della corte di Torino come della « corte dei divorzi »! Di una materia, che dovrebbe essere mantenuta nel più grande riserbo e per la sua naturale delicatezza e per i drammi che racchiude (se pure sempre esistono veri drammi); che dovrebbe essere trattata con la più grande signorilità, non fosse per altro, perché viene discussa dinanzi all'altissima autorità del giudice; di codesta materia si discorre come lo si farebbe di avventure quasi boccacesche! Torino è paragonata Rheno, la città americana che è veramente la Mecca dei divorzi! E lo stesso termine di « divorzio » usato giornalmente e comunemente per indicare queste cause, in un paese, come il nostro,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

dove il divorzio non è ammesso, ne denuncia l'artificio e l'insincerità.

Secondo motivo che ci sgomenta: il numero insospettato e insospettabile degli infermi di mente, dei pazzi, che circolano tra noi! (*Si ride*). Chi avrebbe mai pensato che ben 573 matrimoni portassero in sé simile tara, simile sventura? Chi avrebbe mai pensato che in mezzo al nostro mondo, meglio dovrei dire al bel mondo, al mondo dei ricchi, degli industriali, al mondo degli artisti cinematografici, dei registi, dei letterati si annidassero 573 pazzi afflitti da gravi o preoccupanti forme di pazzia, sebbene di poi miracolosamente guariti?

Onorevoli colleghi, non già per rimpicciogliere la serietà dell'argomento ma per dimostrare con migliore evidenza la *occasio* urgente della legge in esame lasciatemi spendere una parola sulla tecnica dei giudizi contrabbandieri e del loro *iter*.

La coppia la quale, — poiché pensa che i giudici naturali siano non facili, e scomodi — non ritiene di percorrere la via normale, la via che la legislazione italiana prescrive e impone, la legislazione concordataria, si va a prendere, un bel momento, la residenza all'estero: basta il trasferimento di uno dei coniugi. Ieri si sceglieva la Romania, quando era più accessibile, e precisamente la circoscrizione del tribunale di Ilfov. Oggi è di pratica costante l'Austria, (leggo infatti tribunale distrettuale di Oberwart, tribunale circolare di Wels, tribunale provinciale di Vienna, tribunale di Klagenfurt).

Ma leggo pure nelle sentenze di tali tribunali austriaci che le parti sono, ad esempio, indicate così: Minghetti Elena in Traisci, casalinga in Milano, e Paolo Traisci, privato in Gmuden; Guido Porto Godi, privato in Milano, e Luisa Ferro, privata in Vienna; Carla Alcioni, casalinga in Milano, e Giuseppe Castelli, privato in Bernstein. Il trasferimento della residenza, non mai effettivamente avvenuto, o tutt'al più risoltosi in una gita di pochissimi giorni, consente di instaurare la causa davanti al tribunale straniero. Dove si chiede non già l'annullamento, la dichiarazione di nullità del matrimonio, bensì la dichiarazione di nullità della sola trascrizione del matrimonio religioso agli effetti civili. Qualche sentenza farisaicamente (scusate se uso questo termine) afferma che il matrimonio in sé rimane intatto; quella che viene distrutta è la trascrizione. Il risultato vero è però questo: la caduta degli effetti civili del matrimonio e la conseguente possibilità di dare ingresso immediato a un altro

matrimonio, purché celebrato col solo rito civile.

Motivo della istanza? Lo abbiamo già accennato: infermità di mente di uno degli sposi al momento del matrimonio. Il motivo si incardina su una interpretazione della legge matrimoniale, articoli 12 e 16, che non io, onorevoli colleghi, ma la Corte di cassazione, a sezioni unite ha proclamata inaccettabile. Secondo la nostra legge matrimoniale del 1929 la trascrizione del matrimonio; cosiddetto concordatario può essere impugnata in tre casi: quando le due parti fossero già tra loro legate da matrimonio civile, (perché la trascrizione non avrebbe ragione d'essere quando già esistesse il vincolo civile); quando una delle due parti fosse unita da vincolo civile con altra persona, (perché non si possono attribuire gli effetti civili ad un matrimonio che, se trascritto, determinerebbe uno stato di bigamia); quando una delle parti fosse interdetta per infermità di mente, (stato di interdizione giudizialmente dichiarato). L'interpretazione di cui parliamo, invece, arriva a ritenere ammissibile la impugnazione della trascrizione anche quando si avesse infermità di mente senza lo stato di interdizione. La Cassazione ammonisce, onorevole Capalozza, che attraverso siffatta interpretazione noi devolviamo al giudice civile la conoscenza di un fatto — infermità di mente — il quale è rilevante giuridicamente, come causa di nullità, anche nel diritto canonico. Ne deriva che sullo stesso fatto si possono pronunciare tanto il giudice dello Stato, quanto il giudice della Chiesa. Il che è contrario al principio della riserva di giurisdizione stabilito dall'articolo 34 del concordato.

Andiamo avanti. Come si raggiungono le prove dell'asserita infermità di mente? Il matrimonio è, ad esempio, del febbraio 1934. Il giudice straniero si accontenta della dichiarazione di un medico e di un atto notorio rispettivamente rilasciata e stipulato nel dicembre 1949 « in una città italiana », con i quali si prova che l'attore è affetto da una schizofrenia paranoica, la quale esisteva già anteriormente al matrimonio ed esistette anche, per lungo tempo, dopo le nozze; soffriva di allucinazioni, di deliri sensoriali, di turbe dell'intelligenza, di turbe mentali come pure di turbe della memoria rievocativa e affermativa, per cui mancava della capacità di intendere e di volere e sarebbe stato interdetto, se ne fosse stata inoltrata domanda. Tutto ciò, a 15 anni di distanza, è consacrato in un atto notorio giurato da quattro testimoni che sono singolari prodigi di memoria, è attestato da un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

medico, del quale vorrei conoscere l'età, per sapere se sia in grado di confermarci con coscienza se quel che compare nel certificato risponde al vero.

In un'altra causa, l'attrice appare essere stata affetta per tara ereditaria, da turbe nervose. Fu messa in collegio e in convento e dimessa dopo un anno a causa del suo contegno anormale. Fece a 16 anni un tentativo di suicidio. Due anni prima di sposarsi soffriva del morbo di Basedow e si trovava in uno stato fisico e psichico molto scosso. Dopo avvenuto il matrimonio fu diagnosticata affetta da schizofrenia e male di Basedow. In un'altra causa ancora si narra di un naufragio subito a 16 anni che avrebbe lasciato nel paziente un trauma psichico.

È curioso che tutta questa gente risulta oggi perfettamente guarita. Già quando si è presentata al medico, che doveva attestare della pregressa paurosa infermità, era completamente normale. Gente che incontriamo tutti i giorni sul nostro cammino. E che, dopo ottenuto l'annullamento della trascrizione, passa a contrarre un nuovo matrimonio: per il quale dovremmo fare, se volessimo meditare a fondo, la prognosi più riservata.

Voi mi insegnate che, perché una sentenza pronunciata all'estero possa divenire esecutiva in Italia, deve essere sottoposta al così detto giudizio di delibazione.

E qui avviene una cosa egualmente sconcertante. Tutta questa gente, che abbiamo conosciuta come « privato in Milano », « casalinga in Milano », « privato in Firenze », « casalinga in Firenze », « privato in Catanzaro », « casalinga in Catanzaro », i cui matrimoni furono celebrati a Milano, a Catanzaro, a Firenze, od a Civitavecchia (caso Rossellini), si presenta per ottenere l'*exequatur* della sentenza straniera ad una sola corte: la corte di appello di Torino.

Avevamo sempre ritenuto che il foro di attuazione delle sentenze straniere, in materia di trascrizione di sentenze matrimoniali, naturalmente dovesse essere il foro, la corte di appello nella cui circoscrizione l'ufficiale dello stato civile deve adempiere il mandato del giudice. Onde, ad esempio, la sentenza straniera che annulla la trascrizione del matrimonio del Rossellini, celebrato a Civitavecchia (circoscrizione di Roma) doveva rinvenire il giudice della delibazione nella corte di appello di Roma. Così per i matrimoni celebrati in Milano od in Catanzaro, il giudizio di delibazione dovrebbe avvenire presso le corti di appello di Milano o di Catanzaro.

Invece no. Noi assistiamo all'esodo in massa dalle città di origine o di residenza, verso la

capitale del Piemonte; tutte le coppie si presentano per la delibazione alla corte di appello di Torino.

Come riesce la corte di appello di Torino a ritenersi competente?

Chi legge una qualunque delle tante sentenze straordinarie in argomento vi trova una cosa molto curiosa: le parti sono più che palesemente d'accordo; nessuna resistenza da parte del convenuto; nessuna assegnazione di spese, perché non si verifica soccombenza. Tuttavia, ecco che si scopre — regolarmente — che una delle parti ha un debito verso l'altro, ancora non soddisfatto: Tizio deve alla moglie 4 mila scellini, Cajo ne deve 4.100, Sempronio al marito 3 mila.

Perché non li abbiano pagati prima o non li paghino ora non si capisce. Peggio: Martino ha dimenticato di restituire alla moglie un anello; Lucio un canterano e due o tre vecchi mobili. Che cosa avviene? Quale che sia la residenza vera delle parti, quale che sia la città del loro matrimonio, il controvalore degli scellini compare depositato presso una banca che ha sede in Torino; l'anello compare depositato presso un avvocato che esercita in Torino; il canterano e gli altri mobili compaiono depositati in un magazzino nei pressi di Pallanza, nel distretto della corte di Torino.

Ho trovato in una sentenza questa frase, molto significativa: « competente territorialmente è questa corte, intendendosi in questa giurisdizione attuare la delibanda sentenza quanto alla pronuncia di carattere patrimoniale ». Basta la semplice espressione di una « intenzione », perché la corte si ritenga investita senz'altro dalla competenza.

Termini entro i quali si possono concludere questi giudizi, fino alla sentenza di delibazione? Causa Porto Godi-Ferro: i certificati di cittadinanza, che costituiscono un presupposto per instaurare il giudizio, risultano rilasciati, in Italia, il 22 dicembre 1949. La sentenza straniera passa in giudicato il 16 gennaio 1950, « a meno di un mese ». La citazione davanti alla Corte della delibazione è intimata il 27 gennaio 1950. La sentenza di delibazione è decisa il 13 marzo 1950 e depositata il 20 marzo 1950.

In tutte le altre cause, sulle quali sono informato, i termini, presso a poco, corrispondono.

E noi ci rammarichiamo ogni giorno per il disservizio giudiziario, e le more dei giudizi nei quali sono in giuoco tanti gravi interessi, attinenti al diritto di famiglia, al diritto delle obbligazioni, al diritto del lavoro, senza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

parlare dei giudizi penali. Siamo di fronte, onorevoli colleghi, a qualcosa che ha del grottesco. Ma il grottesco fa paura, quando varca le soglie del palazzo di giustizia.

Si è parlato — qui — di un diffuso, profondo, angosciante turbamento, che prenderebbe l'anima dei nostri giudici; forse ciò è vero; ma riconosco — e credo di non errare — che una delle cause di tale turbamento è proprio codesta: stiamo assistendo alla beffa della giustizia, alla beffa del giudice; ma ad opera di chi, pur sapendo che si tratta di una commedia non degna, la riveste con la autorità della sua toga.

Guai a quel paese nel quale si lasci che siano trascinati in così grave rischio l'ordine civile e politico e quel pilastro dell'ordine civile e politico che è l'ordine giudiziario! Guai a quel paese in cui il popolo può sorridere, o ridere, dei suoi giudici! Guai a quel paese in cui si perde la fede nel giudice, perché ciò travolge la fede nella giustizia!

Come vedete, onorevoli colleghi, io non ho fatto appello a motivi, che pure sono nel mio cuore, cari al punto da essere gioiosamente brucianti: la santità del matrimonio, la stabilità della società familiare e dell'istituto matrimoniale che ne è la base. Mi appello solamente alla necessità urgente di tutelare la dignità della legge e dello Stato e dello stesso ordine giudiziario.

Neppure qui sono in campo, onorevoli colleghi della opposizione, ispirazioni confessionistiche contro ispirazioni anticonfessionistiche, ispirazioni divorzistiche contro ispirazioni antidivorzistiche.

Avversario, non da oggi, dell'istituto del divorzio; avversario convinto, cosapevole, avendo potuto maturare meglio la mia convinzione e la mia consapevolezza nei 19 mesi passati in un vicino Stato, che nel proprio ordinamento accoglie il divorzio e dove il divorzio è applicato quotidianamente, io vi dico che non avrei difficoltà a discutere su questo problema, avversandolo, combattendolo a mente aperta e a viso franco, ma considerandolo come si debbono considerare le opinioni, le tesi degli avversari: con rispetto. Per contro mi rifiuto di elevare alla dignità di opinione, di tesi (da considerarsi con doveroso rispetto), qualunque interpretazione degli articoli 12 e 16 della legge matrimoniale, o dell'articolo 120 del codice civile, quando, come avviene, sia destinata a far da veicolo per merce di contrabbando. Ed è questo appunto il pensiero conclusivo delle mie franche ed amare riflessioni di questa sera: non possiamo consentire che ciò che è frode

esiga di essere rispettato come una cosa seria! (*Vivi applausi al centro e a destra — Moltissime congratulazioni*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 72 del codice di procedura civile. (1279).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Targetti. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che stiamo discutendo è già stato oggetto di critiche acute e serrate da parte degli onorevoli Calamandrei e Capalozza e, al tempo stesso, di lodi incondizionate da parte degli onorevoli Leone e Migliori. Ma questi ultimi, entusiasmandosi, e secondo il loro punto di vista anche a ragione, di determinati principi di diritto matrimoniale non hanno, secondo me, fatta una difesa efficace dell'iniziativa del Governo. In altre parole, tutto quello che essi hanno detto, avrebbe trovato degnissima sede in tema di riforma dell'ordinamento giudiziario o del codice di procedura civile, ma non discutendosi quest'infelice disegno di legge condannato dalla sua stessa origine. Le ragioni per le quali è nato, sono tali che sarebbe stato meglio che non nascesse. Ella, onorevole Piccioni, ne ha una responsabilità limitata, perché l'ha ereditato dal compianto ministro Grassi.

Ella ha avuto il torto di interessarsi troppo della sua sorte e di averlo decisamente sorretto nelle non poche traversie che ha incontrato prima di arrivare faticosamente fino a noi. Ha passato, al Senato, dei bei guai! Basti dire che nella Commissione ebbe sette voti contrari di fronte a soli tredici favorevoli e a tre astenuti. Ed in molti casi l'astensione equivale ad una contrarietà che vuol restare nascosta. Salvatosi a stento da un naufragio in sede di Commissione, incontrò altre spiacevoli sorprese nell'aula. Fu accolto da una proposta di sospensiva, e badate, onorevoli colleghi, una proposta di sospensiva solidamente basata. Io non sono abituato a giurare in *verba magistri*, di qualunque maestro si tratti, ma a non riconoscere la grande autorità di Vittorio Emanuele Orlando in questa materia, si peccerebbe di superbia o di ignoranza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Vittorio Emanuele Orlando, senza entrare nel merito della questione, si associò, *toto corde*, alla proposta di sospensiva, dando particolare rilievo alla circostanza dell'inopportunità di sovvertire un principio fondamentale del nostro diritto processuale mentre è in corso il progetto di riforma del rito civile.

Quella sospensiva, onorevoli colleghi, ebbe 94 voti favorevoli e 122 contrari; fu respinta quindi per soli 28 voti. Vi furono anche due astenuti: certo, i più prudenti, i più riflessivi, i quali, pensa e ripensa, pensarono bene di non pronunciarsi né in un senso né in un altro, cioè di non comprometersi.

Si passò poi alla votazione di un ordine del giorno Lucifero, sottoscritto da rappresentanti di tutti i partiti, fatta eccezione della democrazia cristiana, col quale si deliberava di non passare all'esame del disegno di legge. L'ordine del giorno fu respinto. Ma, se ebbe 145 voti contrari, ne ebbe ben 121 favorevoli!

Quindi, è lecito dire che questo disegno di legge arriva a noi dopo un cammino molto faticoso, contrastato passo a passo; ci arriva dopo aver corso serio pericolo di rimanere a mezza strada. Non solo, ma è sintomatica anche l'accoglienza contraria che ha avuto — l'onorevole Leone lo sa e lo sanno gli onorevoli colleghi che si sono un po' occupati di questa questione — anche dai giuristi. L'onorevole Leone, nel citare il professor Allorio, è certo che non ha avuto l'imbarazzo della scelta. Non ne aveva altri da citare!

LEONE. Ne avevo tanti, tra cui l'autorevole professor Calamandrei.

TARGETTI. No, onorevole Leone. Dopo che l'ho sentita citare il professor Allorio, ho pensato che ella potesse citare altri autori favorevoli alla sua tesi dei quali io non avessi notizia, ma al professor Allorio ella non ha potuto dare un compagno. (*Interruzione del deputato Leone*). Onorevole Leone, oggi si parla di questo disegno di legge. Le citazioni devono essere attinenti all'argomento che ci occupa e non riferirsi a questioni dottrinali. Ed intorno a quest'argomento si possono avere idee precise anche da parte di chi non abbia mai avuto l'occasione di prendere in mano un codice.

Io non ho paura di adoperare, anche trattando di una questione giuridica, parole che possono sembrare povere, quando ho la sensazione di dire cose precise e chiare.

Insomma, la situazione qual'è? C'è un articolo della procedura civile, l'articolo 797, secondo il quale la sentenza di un tribunale estero può avere esecuzione, può ottenere

efficacia in Italia, al verificarsi di alcune condizioni. Io ne ricordo una — l'unica che ci interessa — e cioè la condizione che la sentenza non contenga disposizioni contrarie, non al diritto, ma all'ordine pubblico italiano.

Sicché, per questa norma, che voi ancora non avete chiesto che venga modificata, quando si tratta di una sentenza di autorità straniera, che non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano, e si verificano altre condizioni stabilite dal codice, la corte d'appello competente a pronunciarsi ne dichiara l'efficacia, l'esecutorietà.

Che questione è nata? Da qualche parte si è detto — ed io non entro nel merito, onorevoli colleghi, non già per amore di brevità o col pretesto di una insufficiente competenza, ma perché ritengo che il merito di questa questione non riguardi il merito della questione che la Camera è chiamata a risolvere — da qualche parte si è detto, che, dopo il Concordato, con la conseguente competenza del tribunale ecclesiastico in materia matrimoniale, ogni sentenza che porti allo scioglimento di un matrimonio concordatario, va contro l'ordine pubblico italiano e quindi non può avere fra noi esecuzione.

Da una parte, dunque, si sostenne questo. Da altre parti, invece (onorevoli colleghi, si parla tanto di democrazia, di libertà, ci si scaglia tanto volentieri contro i regimi totalitari che imporrebbero a tutti di dire la stessa cosa, e quando ci si trova davanti ad una varietà di modi di pensare, di interpretare la legge, allora si fa tutto il possibile per cercare di impedire questa varietà e per uniformare il pensiero a quello preferito da chi è al potere!), da altre parti, dicevo.....

LEONE. Si potrebbe attuare questo sistema abolendo la Cassazione, onorevole Targetti.

TARGETTI. Non cerchi di distrarmi, onorevole Leone! (*Si ride*). Mi lasci battere la mia strada o il mio viottolo.

LEONE. Strada, in ogni modo, non viottolo.

TARGETTI. Da altre parti si negò decisamente quest'impedimento e si sostenne, con ricchezza d'argomenti, che se il concordato aveva attribuito pieni effetti civili al matrimonio religioso (è inutile qui ricordare con quali conseguenze per l'autorità di uno Stato non confessionale) non aveva neppure scalfito norme tassative di diritto processuale internazionale, né messo in dubbio il valore di convenzioni in materia matrimoniale con Stati esteri; convenzioni, molte delle quali rinnovate dopo il 1929. Io non ricordo quante delle nostre ventitré corti d'appello

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

fossero, da principio, di questo parere, ma mi sembra fossero numerose. E si era sotto il regime fascista, a cui spetta la paternità, per noi non invidiabile, del concordato.

Poi, mutati fortunatamente i tempi, si sarebbe dovuto prevedere una sempre maggiore libertà di interpretazione, mentre invece il numero di queste corti d'appello andò man mano riducendosi. Influssi, pare, del tempo. S'intende, politico, orientatosi ben diversamente da quanto era lecito sperare e pretendere.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Cambiò la legislazione, non cambiarono i tempi: venne il concordato.

TARGETTI. Ma, onorevole Jervolino, mi dica: quando finì il fascismo?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Ella giustamente ha ricordato che la giurisprudenza era in prevalenza favorevole prima del 1929: ma dopo non è stato più così.

TARGETTI. Onorevole Jervolino, non voglio dire che ella non abbia capito: dirò che non mi sono bene spiegato. Prima del concordato, la questione non poteva sorgere. (*Interruzione del deputato Jervolino*). Ma, onorevole Jervolino, la possibilità che non si potesse deliberare una delle sentenze di cui si parla, nacque soltanto dopo il concordato, dopo che fu creata la legislazione ecclesiastica concordataria; ed io dico che durante tutto il perdurare del regime fascista, nonostante il concordato, vi fu quella libertà di interpretazione di questa norma che oggi invece purtroppo si vuole decisamente impedire.

Il numero delle corti d'appello che cambiarono orientamento andò sempre aumentando e, su un ricorso del pubblico ministero presso la corte d'appello di Torino, uno di quei ricorsi nell'interesse della legge che danno luogo soltanto ad un pronunziato da parte della Corte di cassazione, ma non ad un annullamento della sentenza che questi ricorsi hanno investito, la Corte di cassazione si dichiarò nettamente contraria a che venisse resa esecutiva una sentenza di annullamento di un matrimonio pronunciata all'estero. E questo non va dimenticato, onorevoli colleghi, giacché questo fu la causa di tutto!

Però vi era ancora qualche corte d'appello che persisteva nella sua interpretazione contraria a quella della Cassazione: la corte d'appello di Bologna, la corte d'appello di Torino. La corte d'appello di Bologna uscì presto di combattimento perché quell'egregio primo presidente fu raggiunto dai limiti di età. Tenga presente la Camera, se si vuol

rendere conto della natura... giuridica dei concetti a cui si ispira questo disegno di legge, che se quell'egregio magistrato che presiede la corte d'appello di Torino e che ha la fisima dell'indipendenza fosse nato vari anni prima e fosse perciò vicino ad andare a riposo, noi non saremmo qui ora ad accalorarci in questa discussione, perché l'eccellentissimo ministro non avrebbe presentato questo disegno di legge!

E l'onorevole Lucifredi, molto acuto, molto dotto, non è questa volta altrettanto accorto se mi fa segni di assenso. Badi, onorevole collega, che io non avevo bisogno del suo assenso tanto la cosa è palese, ma, quando si arriva ad ammettere che la ragione vera di un disegno di legge è quella di impedire che un magistrato interpreti una determinata legge secondo il suo onesto convincimento, io non so se si attribuisce al legislatore il modo più degno, il modo più retto di procedere. Sarebbe per quel magistrato un titolo di onore. Ma non credo si possa dire altrettanto per quel legislatore.

LUCIFREDI. Le risponderò fra poco, onorevole Targetti.

TARGETTI. Ed io l'ascolterò, onorevole Lucifredi, con l'attenzione e la deferenza che merita, ma le cose rimarranno quelle che sono.

Oggi dunque la corte d'appello di Torino si è permessa di avere una opinione diversa dalla Cassazione ed allora si è provveduto a far sì che queste sue sentenze non impugnabili da parte del pubblico ministero per la legge vigente, diventassero impugnabili e quindi destinate ad essere cassate.

Voi sapete che a differenza di quello che accade nelle cause penali, l'intervento del pubblico ministero nelle cause civili è un intervento di eccezione: si verifica soltanto in un determinato numero di casi. Quando si tratta di cause che possono essere proposte dallo stesso pubblico ministero (per esempio cause di interdizione e di inabilitazione), il pubblico ministero interviene e vi interviene con tutti i diritti che hanno le altre parti e quindi anche di appello e di ricorso in Cassazione.

Vi sono altri casi in cui, invece, il legislatore (seguendo una teoria che incontra dissensi fra i cultori della materia) stabilisce d'obbligo l'intervento del pubblico ministero, ma nella forma, è stato detto, di consulente, di consultore del giudice. Si tratta di determinati giudizi nei quali egli deve esprimere il suo parere. Ma in questi giudizi, nei giudizi cioè di questa seconda specie, il pubblico ministero, anche se il giudice di merito non ha

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

aderito alle sue conclusioni, non ha il diritto di impugnazione. Non può appellarsi né ricorrere in Cassazione.

Le cause matrimoniali, e questa non è colpa nostra, sono proprio di quelle nelle quali il pubblico ministero deve intervenire ma, anche se il giudice emette un giudizio diverso, difforme da quello da lui richiesto non ha il diritto, per l'articolo 72 del codice di procedura civile, di ricorrere in Cassazione. La sentenza passa in giudicato, qualunque sia l'opinione che la Corte suprema possa avere in proposito.

E guardi, onorevole ministro (o lo riguardi perché certamente lo ha già visto): questo articolo 72 non è un articolo nato prima del concordato in modo che si possa dire che richieda di essere modificato perché non è più intonato alla situazione creatasi dopo. No, se le date hanno un significato, il concordato è del 1929 e il codice di procedura civile è del 1940. Quindi, quest'articolo 72 è nato quando era già in vigore il concordato, quando si sapeva già a quale regime era sottoposta la materia matrimoniale. E ciò nonostante il nostro legislatore, il legislatore italiano, stabilì con quest'articolo 72 che il pubblico ministero intervenisse in questi giudizi ma senza la facoltà di impugnativa. È questa la situazione giuridica, la situazione di fatto.

Ma si può anche aggiungere che, a differenza di quello che può fare in altre cause del genere, il pubblico ministero nelle cause matrimoniali, per l'articolo 72, non può neppure proporre nuove produzioni, compiere altri atti di carattere istruttorio che, nelle altre cause, che richiedono questo suo particolare intervento, gli sono concessi.

Io dicevo che a me non interessa, che io non ho bisogno di discutere la questione così elegantemente discussa dall'onorevole Leone della figura del pubblico ministero. Se ho ben capito e se ricordo bene, l'onorevole Leone diceva: di cosa vi lamentate? Che per questa proposta il pubblico ministero sia fornito di questa facoltà, cioè del diritto di impugnativa anche in queste sentenze in cause matrimoniali? Ma questo è naturale: è una caratteristica del pubblico ministero; questo è uno dei suoi attributi; egli deve agire come un rappresentante del potere esecutivo. È una vecchia e grave questione. La Camera mi insegna che la figura del pubblico ministero nella nostra legislazione non è stata ancora ben definita. I colleghi che fecero parte dell'Assemblea Costituente ricordano che, quando si arrivò a parlare del pubblico

ministero relativamente alla sua posizione nei confronti della magistratura giudicante, si discusse a lungo — ed anch'io ebbi l'onore ed il piacere di intervenire nella discussione — ma l'ordine del giorno che fu presentato prendeva atto che la questione rimaneva da risolvere giacché stabiliva che « fino a quando non sia meglio definita la natura delle funzioni e quindi la figura del pubblico ministero, debbono essere integralmente mantenute le garanzie che per il pubblico ministero stabilisce la legge 31 maggio 1946 ».

Poi, ritirato quest'ordine del giorno, si addivenne alla formulazione di quell'articolo della Costituzione che dice poco, come accade quando non si riesce a trovare un'intesa su una questione controversa. Si limita, cioè, a dire che il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Ma la riforma dell'ordinamento giudiziario è ancora di là da venire come tante altre cose che la Costituzione vuole ma che il governo non vuole.

Ed intanto il pubblico ministero continua ad essere sottoposto alle norme che danno al potere esecutivo la facoltà di farne un esecutore dei suoi ordini.

Comunque, ripeto che non intendo insistere su questo punto. Però devo rilevare che quanto più decisamente si sostiene, come ha fatto ieri l'onorevole Leone, con assoluta coerenza con quanto ha sempre sostenuto, che il pubblico ministero deve essere come un portavoce del potere esecutivo e tanto più si mette in rilievo lo scopo a cui si mira nel chiedere l'estensione dell'impugnativa del pubblico ministero alle cause matrimoniali.

Il giuoco del resto è evidente anche per i profani. Sapendo già che la Cassazione la pensa come la pensa il Governo, dando facoltà al pubblico ministero di adire la Cassazione, il giuoco è fatto!

Permettete, onorevoli contraddittori, la divagazione che sto per fare. Ma come? Voi volete trovare giustificazione di una legge, nella difformità di interpretazione di una legge vigente? Ma la tecnica giuridica, la tecnica legislativa ci insegnano e ci ammaestrano dell'opposto! Quando il legislatore si trova di fronte ad una concorde interpretazione di una norma che, per riconosciute necessità di giustizia, riconosciute da tutti gli interpreti, corregge la norma stessa per evitare che la sua applicazione contrasti con le esigenze della realtà, è allora che si modifica la legge. Ma, se voi la riformate ogni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

qual volta vi sia una disparità di interpretazione, voi distruggete quel prezioso strumento di evoluzione della legge e del diritto, che è rappresentato dalla elaborazione della giurisprudenza! Al tempo stesso voi trasformate la Cassazione in un organo, indirettamente, legislativo. E quasi a vostra giustificazione esaltate la funzione della Cassazione unica! Per ciò che mi riguarda e per mia soddisfazione, giacchè io tengo soprattutto alla coerenza, voglio ricordare che durante la Costituente ho avuto il coraggio di non essere un fanatico sostenitore della Cassazione unica. Mi ha destato sempre le più serie preoccupazioni questo accentrare a Roma l'interpretazione della legge, a Roma dove sta di casa il potere esecutivo, dove il potere esecutivo è tanto vicino alla magistratura stessa. Tanto mi ha preoccupato questo organismo unico, nominato con'è, collocato dov'è, da farmi sentire delle simpatie per le cassazioni regionali, alcune delle quali, ricordiamolo, hanno lasciato tradizioni che forse (e dico forse per cortesia verso la Cassazione unica) la Cassazione unica ha ancora da assicurarsi.

Ripeto, le questioni sulla funzione in genere del pubblico ministero, in questo caso non ci interessano. Sappiamo che il pubblico ministero è investito da questa legge della facoltà di impugnativa. O meglio sappiamo che si crea apposta questa legge per attribuirgli questa facoltà non per obbedire ad una concezione delle sue funzioni piuttosto che ad un'altra, ma unicamente perchè si sa a quale responso, a quale risultato questa impugnativa sicuramente porterà.

Onorevoli colleghi, il rispetto, la fiducia verso istituti e persone perdono ogni significato, non valgono nulla, quando sono professati per puro convenzionalismo.

I magistrati del pubblico ministero? Sono ammirevoli quelli — e bisogna riconoscere che se ne incontrano — che riescono a difendere quel tanto di indipendenza che la legge a loro concede. Ma è quella che è...

E la Cassazione? I legami che essa ha col potere esecutivo sono molto più stretti di quelli dell'umile titolare della più ignorata pretura d'Italia. Per l'ordinamento giudiziario in vigore, un pretore non ha gran che da temere e ben poco da sperare dagli umori del ministro, ma quegli egregi uomini, e li chiamo sinceramente così, non comprendendo quelli di loro che hanno fatto malgoverno della legge, quegli egregi uomini che fanno parte della Cassazione sono uomini come gli altri. Si sa che dipende dal ministro, dal Con-

siglio dei ministri, ma in fondo in fondo dipende dal guardasigilli, il quale guarda sì i sigilli, simbolicamente, ma in effetto guarda i magistrati, guarda molto quello che fanno i magistrati (*Si ride*). Dipende dunque da lui la nomina del primo presidente. Si dirà che oggi della nomina del primo presidente non è da parlare, ma corre qualche voce, che è tutta in onore dell'egregio magistrato che è a capo della Corte suprema, che il suo nome sia fra i più quotati, come presidente della Corte costituzionale. I nomi sono vari. Alcuni sono autocandidature. Il nome del primo presidente è fra quelli fatti con maggiore frequenza.

Ebbene, siccome si crede che la democrazia cristiana un giorno o l'altro si deciderà ad un maggior rispetto della Costituzione, si deciderà ad applicarla anche nella parte che prevede la formazione della Corte costituzionale, ne può nascere come conseguenza indiretta la vacanza della prima presidenza della Corte suprema. Siamo nel campo delle ipotesi, ma sono proprie le ipotesi che guidano molti dei nostri atti. E allora, onorevole ministro? Potrebbe anche darsi che in quel momento ella fosse salito ad altro, più alto ufficio. Anche questa è un'ipotesi che da qualche parte si fa. Personalmente io le ho fatto in varie epoche vari pronostici che poi finora si sono avverati tutti. Chiudo la parentesi che mi son permesso di aprire, dato che in questo momento il Presidente del Consiglio non è in aula... Dunque, si tratti di lei, onorevole Piccioni o del suo successore, la scelta dipenderà dal ministro. Il quale ha i più ampi poteri nei riguardi dei magistrati dei più alti gradi, finchè non si sarà riformato l'ordinamento giudiziario. Dipendono da lui anche tutte le promozioni al terzo grado. Ecco la situazione nella quale vengono a trovarsi questi magistrati. I quali o si sentano inclini ad ascoltare l'allocuzione del Sommo Pontefice, ricordata dall'onorevole Calamandrei, od abbiano qualche ritegno a dispiacere ai rappresentanti del potere esecutivo, dai quali dipende in gran parte la loro sorte, finiranno con l'interpretare la legge come il ministro, il governo desiderano. Lo faranno, quasi senza accorgersi che se fossero veramente liberi di giudicare, giudicherebbero diversamente. Così, nel nostro caso, approvata la legge di cui si discute, la cosa è fatta. Se la corte di appello di Torino insiste nella sua giurisprudenza o se, a parte la stranezza dell'ipotesi, qualche altra corte si azzardasse a seguirla, un bel ricorso del pubblico ministero presso la corte ribelle oppure del pubblico ministero presso la Cassazione, e ci pensa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

la Cassazione a mettere nel nulla quelle sentenze non conformiste.

Non saremo noi a dire che tutti i casi risolti da quelle sentenze ci interessano. Tutt'altro. Accanto a coppie veramente disgraziate, molte ve ne sono delle avventurose, che hanno stretto il vincolo matrimoniale senza darvi troppa importanza o lo hanno stretto per aspettative economiche deluse poi da mutate situazioni finanziarie. In molti casi si è giocato al matrimonio come si usa in certi ceti sociali, da uomini e donne, giocare di azzardo, di giorno e di notte.

Non saremo noi a non sentirci feriti dal fatto che in molti di questi casi vale più che le buone ragioni la larghezza di mezzi finanziari degli interessati. Ed in quanto a buone ragioni non crediamo ne siano ricche neppure certe sentenze di tribunali ecclesiastici, emesse in questa stessa materia.

Noi siamo convinti che rappresenti un fenomeno di arretratezza politica e legislativa non avere delle norme che, in determinati casi, autorizzino lo scioglimento di un vincolo diventato un tormento per chi lo strinse con la certezza di realizzare un bel sogno. Il perdurare di certi legami è talora una vera crudeltà per dei coniugi disgraziati. E questa costrizione ha anche tristi ripercussioni in tutto lo svolgimento della vita familiare ed anche della vita sociale.

Ma noi non vorremmo che questa possibilità di liberarsi da vincoli divenuti, o per colpa di uno dei coniugi o per un triste gioco del destino, insopportabili, fosse riservata soltanto a chi si trova in fortunate condizioni economiche, non vorremmo mai che anche questo fosse un privilegio goduto da coloro che ne godono già troppi!

E allora, direte, perchè ve la prendete tanto calda? Non dipende né dall'ora, né dalla stagione (*Si ride*), ma da ben altra ragione. Da quella che io mi sono permesso di indicare fino dall'inizio di queste mie parole ed è la ragione stessa della legge. Ma come è possibile ammettere che di fronte ad un determinato orientamento interpretativo di un organo giurisdizionale che non si riesce, né con pressioni, non voglio dire con minacce, né con blandizie, e tanto meno con circolari ministeriali, non si riesce in nessun modo a piegare verso la volontà del Governo, sia lecito ricorrere ad una proposta di legge che sotto l'innocente apparenza di una innovazione di tecnica procedurale serve a mettere nel nulla la facoltà di quell'organo giurisdizionale di giudicare secondo la propria convinzione?

Ed a chi ci opponga che non vi è nulla di male che la decisione definitiva sia rimessa alla magistratura nel suo grado superiore, rispondiamo che tutto il male sta proprio in questo, giacchè questa remissione si fa unicamente perchè si sa di poter contare sul suo risultato. Questo risultato sicuro, questa imposizione della volontà del potere esecutivo anche a magistrati capaci ancora di mantenersi indipendenti, questa è l'unica e non degna ragione della legge. Per questo al Senato, contro la vostra proposta di legge, vi è stata la coalizione di tutti i partiti. Pensate. Si trattava di rappresentanti di partiti che sono divisi gli uni dagli altri non da piccole differenze ma da fossati profondi; partiti che in ogni altra questione si trovano in pieno disaccordo, spesso in acerbo disaccordo. Ebbene, si è spontaneamente formata questa coalizione, disgraziatamente insufficiente a resistere alla superiorità numerica di un solo partito, la democrazia cristiana, si è formata anche perchè si è imposto a tutti, al di sopra anche delle differenze ideologiche, la necessità di elevare il prestigio della magistratura e, in ogni occasione, di difenderlo. Non basta emporsi la bocca dell'indipendenza, dell'autonomia della magistratura. Indipendente, autonoma! Quante volte, quando noi da questi banchi ci siamo permessi di fare delle critiche a degli atteggiamenti di uomini che avevano la toga di magistrato ma che del magistrato non avevano la serenità, non sentivano l'altezza del compito, ci è stata gridata la croce addosso! Ci è stato detto che la magistratura non si discute! Mi sembra di aver letto nel resoconto sommario del Senato che ella, onorevole ministro, ha detto che le sentenze della magistratura non le discute. Ma fa di peggio: le distrugge quando non le piacciono. Le distrugge attraverso la Cassazione.

PICCONI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo un'altra sentenza!

TARGETTI. Va bene, ella avrebbe ragione se potesse seriamente dire e noi potessimo senza sorridere ascoltarla, che questa seconda sentenza è di tenore incerto, che questa seconda sentenza potrebbe rappresentare la revisione della prima. Invece ella sa che il responso sarà lo stesso; sarà quello dato dalla Cassazione a sezioni unite. Sarà quello in base al quale ella ha presentato la legge che dà facoltà al procuratore generale di ricorrere in Cassazione dove si sa che basterà battere perchè gli siano spalancate le porte e gli sia fatta l'accoglienza che si desidera. Ci si va per questo in Cassazione!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Ed allora noi abbiamo non unà, ma qualche centinaio di ragioni per concludere che non è così — ce la permetta il ministro questa espressione franca e decisa — non è così che si fa saggia opera legislativa, e tanto meno è così che si dà valore a quella che dev'essere la funzione della magistratura.

Povera magistratura italiana! Lasciatelo dire a me che non ho avuto, come suol dirsi, peli sulla lingua quando la mia coscienza mi ha imposto di fare delle critiche, talvolta anche acerbe, ad organi giudiziari, ad atteggiamenti faziosi di magistrati. Lasciatemelo dire, con malinconia e con rammarico. Per il trattamento che ha avuto anche dai governi prefascisti, per il trattamento che sta ricevendo anche dal Governo della nuova Repubblica, ha fatto miracoli ad essere e a mantenersi quella che è. Il nostro paese, è doloroso a dirsi ma è la verità, il nostro paese nulla ha fatto nè fa per renderla migliore. (*Vivi applausi a sinistra e all'estrema sinistra — Molte congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di due disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Mi onoro presentare i seguenti disegni di legge, per il primo dei quali chiedo l'urgenza:

« Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto (compresa la provincia di Mantova), nell'Emilia ed in Toscana e della spesa di lire 200 milioni per lavori di pronto soccorso »;

« Disposizioni per la vigilanza delle intese consortili ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che, per il primo di essi, l'urgenza è accordata.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 72 del codice di procedura civile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lucifredi. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Onorevoli colleghi, dopo l'alato discorso di quel mago della parola

che è l'onorevole Targetti, il mio intervento sarà, invece, estremamente meno alato; sarà anzi, direi, terra terra, ma resterà strettamente aderente a quello che è il tema nella discussione di oggi, che forse non tutti gli oratori hanno sempre ricordato.

Tanto più breve dovrà essere il mio intervento per due motivi, primo tra i quali il fatto che sono stato già preceduto da due oratori del mio gruppo, l'onorevole Leone, che ha brillantemente svolto tutto quanto si riferiva all'aspetto processuale, per così dire, del problema, e l'onorevole Migliori, il quale esaurientemente ha esposto le ragioni sostanziali, che dimostrano la necessità di questo disegno di legge: ragioni sostanziali contro le quali non una sola parola è stata levata, per contestarle, dagli oratori dell'opposizione, i quali — e ne do loro lode — non hanno avuto il coraggio di sostenere quelle frodi processuali che il collega Migliori con tanta immediatezza di particolari ha saputo porre in rilievo. Il secondo motivo è che, in quella ripartizione di compiti che in seno al mio gruppo ci siamo proposti, a me tocca confutare le accuse di incostituzionalità del disegno di legge che oggi viene al nostro esame: accuse di incostituzionalità che erano state sollevate dall'opposizione al Senato, che avevano trovato svolgimento in vari articoli pubblicati su giornali politici o su riviste giuridiche, ma che, peraltro — e v'è motivo di stupirsene — non hanno trovato in questa aula quella eco che si sarebbe potuto attendere.

Vi fu chi scrisse in un articolo giuridico o, che, quanto meno, si presenta come giuridico, che senz'altro questo disegno di legge doveva essere segnalato all'attenzione del Presidente della Repubblica, perché gli negasse la promulgazione, in quanto anticonstituzionale; vi fu chi scrisse che la Corte costituzionale avrebbe dovuto senz'altro annullarlo, come uno dei suoi primi atti, non appena fosse stata costituita. Ma di queste affermazioni, come dicevo, ben scarsa eco ho sentito nei discorsi dei colleghi dell'opposizione, i quali si sono limitati, sotto questo profilo, ad affermare una generica incostituzionalità del disegno di legge, perché, a loro dire, esso intaccherebbe l'indipendenza della magistratura.

In parte, su questo punto, ha già risposto ieri l'onorevole Leone; qualcosa di più vedrò di aggiungere io. E, per completezza di indagine, esaminerò sotto tutti i profili possibili — con estrema sobrietà e brevità — gli aspetti, sotto i quali si potrebbe, in ipotesi, pensare che questo disegno di legge non sia in armo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

nia con la Costituzione della Repubblica italiana.

Se io volessi essere estremamente semplicista, potrei osservare che questo disegno di legge si muove perfettamente nell'ambito della nostra Costituzione e rappresenta, sotto un certo punto di vista, una sua applicazione, in quanto in essa vi è un articolo 29, nel quale si dice che « La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio ».

Non c'è alcun dubbio che questo disegno di legge ha, tra i suoi scopi, come scopo primo, quello di rinsaldare il vincolo dell'unità della famiglia, il vincolo della indissolubilità del matrimonio, che non è, siamo d'accordo, un principio costituzionale, in quanto non è inserito nella Costituzione dello Stato, ma che non per ciò cessa di far parte dei principi fondamentali del diritto pubblico del nostro Stato. Non è difficile far derivare da questa constatazione che il presente disegno di legge si muove perfettamente nell'ambito della Costituzione. Ripeto: l'argomento regge, ma sarebbe un argomento troppo semplicistico, sicché non su questo soltanto, logicamente, ci si può basare per sostenere come questo disegno di legge sia in piena armonia con la nostra Costituzione. Niun dubbio peraltro che il richiamo serve per chiarire come esso nella Costituzione si inquadri; si tratterà quindi di completare l'indagine, per vedere l'altra faccia della medaglia, per accertare, cioè, se esso per avventura contrasti con qualcuna di quelle norme costituzionali, che ad una legge ordinaria, come questa, non è consentito derogare.

E allora possiamo rapidamente in rassegna, come accennavo, quelle che potrebbero essere le violazioni, quelle che sono le violazioni denunciate a carico di questo disegno di legge nei confronti della Costituzione.

Si potrebbe dire, e da qualcuno si è detto: questo disegno di legge contraddice ai diritti dell'individuo, sostituisce un intervento dello Stato, e precisamente un intervento degli organi del potere esecutivo dello Stato, dove dovrebbe agire la libera disposizione dei singoli, dove dovrebbe essere il regno della volontà privata; l'intervento dello Stato si sostituirebbe così, per questo disegno di legge, attraverso l'impugnativa che al pubblico ministero è concessa, alla sovrana volontà delle parti.

L'argomento è evidentemente destituito di fondamento. Perché esso potesse reggere bisognerebbe poter affermare — e nel nostro sistema positivo affermarlo non è consentito —

che in materia di rapporti matrimoniali, che in materia di rapporti di famiglia ci troviamo di fronte a diritti disponibili dell'individuo, ci troviamo di fronte a diritti che siano propri esclusivamente dei coniugi. Così non è nel nostro ordinamento giuridico, perché, anzitutto, accanto ai coniugi esiste una famiglia, accanto ai coniugi esistono dei figli, i quali hanno anch'essi dei diritti. Ed io ricordo qui, con piacere, quella che fu la proposta, nell'altro ramo del Parlamento, del senatore Gasparotto, il quale disse che in una futura riforma del codice di procedura civile avrebbe proposto che nelle cause matrimoniali dovessero intervenire, per mezzo di un curatore speciale all'uopo nominato, anche i figli dei coniugi che volessero rompere il loro matrimonio.

Ma, anche indipendentemente da ciò, restando su un terreno di puro diritto positivo, è ben noto da quanto tempo nostri autorevoli studiosi (e faccio per tutti il nome del Cicu, che in questo campo è stato, direi, il pioniere) hanno messo in evidenza che il diritto di famiglia non è diritto puramente civile, non è diritto puramente privato, come per esempio il diritto delle obbligazioni, ma una sfera del diritto pubblico in cui, accanto al diritto dei coniugi, accanto al diritto dei genitori, v'è un diritto, un interesse dello Stato. La nostra legislazione indubbiamente è in questo senso, e ne è prova precisa lo stesso articolo 70 del codice di procedura civile, che dichiarando obbligatorio l'intervento nelle cause matrimoniali del pubblico ministero, ciò fa nel presupposto incontestato e incontestabile che vi sia interesse pubblico da tutelare, alla tutela del quale precisamente il pubblico ministero interviene. Non credo vi sia bisogno di dare dimostrazione di una verità così ovvia. Basterebbe, del resto, citare l'ultimo comma dello stesso articolo 70, là dove si dice che il pubblico ministero può intervenire anche in ogni altro caso in cui vi sia un interesse pubblico: prova evidente che anche i casi previsti nei numeri precedenti di questo articolo sono casi in cui un interesse pubblico sussiste, e a tutela di questo interesse il pubblico ministero è chiamato ad intervenire.

Dunque, sotto questo primo profilo, nessun dubbio. Mi pare che non si possa parlare di una violazione dei diritti dei coniugi che attraverso questo disegno di legge si sia compiuta, perché i diritti dei coniugi sono rispettati se, nell'interesse pubblico, il pubblico ministero che interviene nella causa ha anche quegli ulteriori poteri che il disegno di legge che stiamo esaminando ad esso attribuisce.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

E passiamo al secondo capo delle accuse. Questo disegno di legge — è il tema dominante che abbiamo sentito ricorrere negli interventi degli onorevoli Calamandrei, Capalozza e Targetti — viola l'indipendenza della magistratura, che è garantita dall'articolo 104 della Costituzione della Repubblica. Orbene, onorevoli colleghi, io non so se sono — può essere — portato a ragionare troppo semplicisticamente; ma io, francamente, mi sono formato l'impressione che muovendo questa accusa si sia voluto fare, forse inconsciamente, una grande confusione. Che cosa significa: indipendenza della magistratura? È stato affermato da qualcuno che l'indipendenza della magistratura sta essenzialmente nel fatto della pluralità dei giudici e della pluralità degli orientamenti che i singoli giudici, nelle singole cause, volta a volta, possono assumere. Se così fosse, se questo in realtà fosse il concetto dell'indipendenza della magistratura — e diceva bene poco fa l'onorevole Leone — dovremmo arrivare alla soppressione della Cassazione unica, dovremmo arrivare alla soppressione di quella norma del nuovo codice di procedura civile che rende obbligatorie per il giudice di rinvio le decisioni sulle questioni giuridiche adottate dalla Cassazione nella sua sentenza.

Finché così non è, finché il nostro sistema processuale è imperniato — come è stato voluto dall'Assemblea Costituente, anche per l'opera altamente fattiva dell'onorevole Calamandrei — su una Cassazione unica, suprema regolatrice del diritto, la quale come tale deve segnare l'indirizzo a tutte le magistrature dello Stato, io non so, francamente, come possa dirsi che l'indipendenza della magistratura sia lesa, quando non un organo estraneo alla magistratura si sostituisce ad un organo della magistratura nel giudicare, ma quando si vuole che in tutte le controversie sia la voce del supremo organo giurisdizionale a dettare le norme da applicarsi nel caso singolo. Si dice: ma, quale sarà la posizione di questi giudici delle corti di merito, i quali si troveranno esposti così a questa spada di Damocle dell'impugnativa rivolta contro le loro sentenze? Ma, onorevoli colleghi, non è questa la situazione di tutti quanti i magistrati di merito, dal conciliatore al pretore, ai tribunali, alle corti di appello, davanti alla generalità delle cause? Se essi danno ragione all'attore, il convenuto ricorre in appello o ricorre in Cassazione; se danno ragione al convenuto, è l'attore che ricorre. È questo l'ordine logico dei giudizi, tanto che comunemente si insegna che la pluralità dei gradi di giurisdizione rap-

presenta una delle conquiste dell'ordinamento moderno, tanto che, più che possibile, si tende ad eliminare la categoria delle sentenze inappellabili; e la Costituzione, molto opportunamente, come ha esteso il più possibile il sindacato giurisdizionale sugli atti dell'amministrazione, così lo ha affermato nei confronti delle decisioni delle giurisdizioni speciali, o minori, sempre sottoposte al giudizio della Cassazione, come supremo organo regolatore.

E allora, se così è, perché mai deve cambiare la posizione psicologica del giudice, se, in un determinato caso — in cui le parti, per frode, onorevoli colleghi, non impugnano la sentenza — un organo estraneo alle parti, un organo dell'esecutivo, sia pure (ed io accedo volentieri alla tesi svolta dall'onorevole Leone, che trova il mio pieno consenso) interviene con la sua impugnativa, non a tutela di un interesse di parte, ma a tutela di un interesse pubblico, a tutela di quell'interesse pubblico la cui esistenza giustifica precisamente il suo intervento nel giudizio? Perché mai di qui si debba far derivare uno stato di diminuzione psicologica del giudice che deve pronunciare, francamente non lo comprendo, o — forse — lo comprendo anche troppo... Probabilmente, quei giudici i quali tanto facilmente sono disposti, secondo anche quanto testé ci diceva l'onorevole Migliori, a riconoscere, per esempio, radicata una competenza territoriale sulla base di un canterano dimenticato in un magazzino sito nel territorio della circoscrizione della Corte di appello di Torino, penseranno che forse questi espedienti, domani, non potranno più essere adoperati, e se ne dorranno...

Ma, onorevoli colleghi, il magistrato che applica la legge, che vuole applicare la legge, che sa la sua portata ed il suo valore morale, questo magistrato, onorevoli colleghi, siatene sicuri, non sarà per nulla preoccupato da questa possibilità di impugnativa, ma la considererà come una conseguenza necessaria della sua posizione di magistrato di merito, soggetto, pure nell'indipendenza del suo giudizio, alla revisione del giudizio medesimo, da parte di una autorità giurisdizionale superiore, che non dalla volontà dell'esecutivo, ma dalla volontà del legislativo, della legge, della Costituzione, viene posto in una posizione superiore a quella del magistrato inferiore.

Senonché, sotto un terzo punto di vista si vuol sostenere che questo disegno di legge sarebbe contrastante con la nostra Costituzione. Si dice che esso andrebbe contro il principio della tripartizione dei poteri; si dice che, con esso, attraverso una strada un po'

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

contorta, si verrebbe ad attribuire al magistrato della Cassazione un potere legislativo. Ce lo diceva poco fa anche l'onorevole Targetti: in sostanza, di fronte ad una interpretazione discrepante di una norma giuridica, chi deve intervenire è il legislatore. Perché non interviene il legislatore? Perché non si segue questa strada maestra, interpretando le leggi in ipotesi male applicate, e viceversa si affida questo compito alla Corte di cassazione, permettendo ad essa di giudicare là dove, invece, non sarebbe autorizzata ad emettere le sue pronunzie?

Mi pare che questo argomento provi poco. Direi, anzi, che non prova nulla, perché in realtà a me sembra che l'autonomia della magistratura sarebbe assai più gravemente compromessa il giorno in cui il Parlamento, di fronte ad un indirizzo accolto dagli organi giurisdizionali, che non ritenesse di condividere, intervenisse con una legge, e la maggioranza parlamentare, forte di quella forza del numero che tanto spesso e tanto volentieri i nostri avversari ci rimproverano, imponesse una interpretazione legislativa diversa da quella che i giudici, con le loro sentenze, nell'esercizio del loro potere giurisdizionale sovrano, avessero ritenuto di prescegliere. A me pare che in questo caso, si potrebbe più veridicamente parlare di una intrusione del legislativo nel potere giudiziario. Arbitro il legislatore di intervenire quando lo ritenga, d'accordo: certo però che, quando il suo intervento è deliberatamente spinto dalla volontà di soffocare una corrente interpretazione giurisprudenziale, che risulti sgradita, si possono fare delle riserve.

Ma nel caso nostro la situazione è completamente diversa, perché non si vuole per nulla sottrarre al potere giurisdizionale una potestà che gli è propria, ma si vuole soltanto concentrare nella Cassazione, organo regolatore supremo degli organi giurisdizionali tutti, il potere di dettare ed attuare una interpretazione uniforme quante volte vi siano delle magistrature che, per l'una o per l'altra ragione, più o meno commendevole, a questa interpretazione uniforme ostinatamente si ribellino.

Ma ritorniamo a quello che è stato il punto iniziale di queste mie ultime osservazioni. Si è obiettato, dicevo, contro questo disegno di legge, che esso viene ad attribuire in sostanza una potestà legislativa alla Corte di cassazione, e per arrivare a sostenere questa tesi si è andati molto lontano... Ho qui uno scritto di un valoroso studioso, di uno studioso che cito volentieri perché è

stato mio allievo: il professor Ziccardi dell'Università di Milano, il cui scritto credo sia stato tenuto particolarmente presente anche dall'onorevole Targetti. Mi duole però di dire che questo mio allievo, in questo suo scritto, si è sentito, forse, più politico che giurista e forse anche — me lo perdoni l'amico Ziccardi — più avvocato che giurista: è avvocato molto abilmente specializzato in questo campo, ed è anche un po' logico che difenda tesi che gli sono care per molte ragioni. In questo studio trovo affermato che, in realtà, nella soggetta materia vi sono tanti grossi problemi da risolvere, come quello delle relazioni tra lo Stato italiano e lo Stato del Vaticano, tra l'ordinamento giuridico italiano e l'ordinamento canonico, e questo è un elemento che è riecheggiato ieri anch'è nel discorso dell'onorevole Calamandrei, il quale ha detto che la questione dell'articolo 72 si presenta in realtà come un conflitto di giurisdizione fra Stato e Chiesa. In questo scritto trovo fatto richiamo a gravi possibili complicazioni internazionali in relazione alle singole convenzioni stipulate in passato tra l'Italia ed altri paesi per regolare la materia della delibazione delle sentenze straniere. In esso trovo affermato che il nostro ordinamento giuridico non presenta elementi idonei di diritto positivo per risolvere tutti questi complessi problemi e che, attraverso questo disegno di legge, noi vogliamo semplicemente spogliarci di un potere legislativo, che non sapremmo come esercitare perché questi problemi sono tanto difficili che non ci sentiremmo di dare ad essi una disciplina normativa, e vogliamo invece investire della decisione di questi problemi la suprema Corte di cassazione, per farla diventare di contrabbando organo legislativo che questa materia abbia a disciplinare. Quando ciò io sento affermare, quando ciò io leggo, mi devo purtroppo persuadere che, alle volte, la passione trascina molto in là e fa dimenticare la realtà concreta delle cose. Tanto la fa dimenticare, che si giunge a dire cose gravi come questa: « Diventa agevole la conclusione che non è assolutamente tollerabile che problemi di tanta vasta portata, da coinvolgere tutta la più profonda natura del nostro ordinamento e tutta la più antica tradizione della nostra civiltà giuridica, debbano essere abbandonati a quella soluzione che piace alla irresponsabilità politica e legislativa di un organo giudiziario ».

Onorevoli colleghi, anche nelle parole dell'onorevole Calamandrei sono ieri riecheggiati questi stessi motivi: permettetemi di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

dire che, quando si parla di una attività normativa irresponsabile e questa irresponsabilità si attribuisce alla Corte di cassazione, si contribuisce assai poco al prestigio di quella magistratura che, a parole, tanto caldamente si dice di voler sostenere!

Onorevoli colleghi, la dimostrazione della mancanza di ogni violazione costituzionale nel disegno di legge che stiamo esaminando mi sembra sotto i vari riflessi compiuta. Sarebbe così esaurito il mio compito se non dovessi, per concludere, aggiungere qualche osservazione ancora per rispondere, come ho promesso, all'onorevole Targetti: osservazioni di natura politica, non di natura strettamente giuridica, osservazioni quindi che vanno più in là di quello che era il tema che mi ero proposto.

Ha detto l'onorevole Targetti: ma è mai possibile che l'origine di un provvedimento di questo genere abbia ad essere il fatto puramente contingente e occasionale di una magistratura che si ribella alle istruzioni del Governo, che si ribella alla volontà della suprema Corte di accasazione e pretende pronunciare in difformità dai suggerimenti del Governo, in difformità dagli insegnamenti della Suprema Corte? Sarebbe ben triste — egli ha detto — che per questo soltanto si legiferasse: e in realtà proprio soltanto per questo oggi, in questa giornata così calda, così prossima alle ferie, così invitante a quel riposo che noi tutti aneliamo, siamo obbligati a restare qui, a discutere questo provvedimento che tanto meglio sarebbe stato, invece, rinviare a quando si farà la riforma del codice di procedura civile, come era stato proposto da un collega dell'altro ramo del Parlamento, allorché fu presentato quell'ordine del giorno di sospensiva che l'onorevole Targetti poco fa ebbe a ricordarci.

Onorevoli colleghi, io non sono affatto dell'avviso dell'onorevole Targetti. Se qui fosse stata proposta una domanda di sospensiva, non per impegno di partito ma per intima e profonda convinzione io avrei votato contro. A me sembra, infatti, che quando noi svolgiamo la nostra opera legislativa, ci si debba porre essenzialmente questo quesito: se sia necessario ed utile il provvedimento che siamo chiamati a discutere ed a votare. Orbene, di fronte ad uno stato di cose quale ha documentato in maniera estremamente evidente l'onorevole Migliori nel suo intervento di stasera, di fronte alla corsa, resa nota anche dai giornali, alla volta di Torino di tante e tante coppie sospirose di convolare legittimamente a nuove nozze dopo avere sciolto non legitti-

mamente quelle che le vincolano attualmente fra loro, in questo momento in cui si teme di non arrivare in tempo ed in cui si discutono, onorevole Targetti, cinquanta cause in una sola udienza e altrettante cause si mettono a sentenza, sottraendo tanto tempo a quei giudici torinesi, che si potrebbero assai più utilmente dedicare alla decisione di altre cause di natura più urgente e soprattutto più morale; in questo stato di cose, dicevo, la legge che noi stiamo esaminando deve ritenersi estremamente urgente. Il disegno di legge trova la sua *occasione* precisamente in queste circostanze, ed è appunto quando sorge la necessità di una legge che il legislatore deve intervenire. Quando il legislatore interviene in una determinata materia, non lo fa per una preoccupazione astratta o teorica, ma perché avverte la necessità concreta d'intervenire: la preoccupazione teorica potrà sorgere in sede di riforma di un codice, quando tutte le ipotesi si formulano e tutte le situazioni prevedibili si vogliono disciplinare. La legislazione con le leggi singole ha per ragione d'essere, invece, proprio provvedere alle necessità contingenti.

Prendendo le mosse dalla ricordata necessità per il presente disegno di legge, noi non violiamo l'indipendenza della magistratura, onorevoli colleghi. Non la violiamo nemmeno sotto questo profilo, collega Targetti, non rechiamo oltraggio alla magistratura, allo stesso modo in cui non recheremmo un oltraggio al Parlamento qualora, in ipotesi, di fronte a determinati casi concretamente verificatisi, dettassimo una nuova disciplina delle incompatibilità parlamentari, né mancheremo di rispetto al Governo quando, di fronte ad un determinato suo atteggiamento che, in ipotesi, non abbia seguito certi precetti di correttezza costituzionale, ritenessimo, noi potere legislativo, di intervenire per dettare una nuova disciplina di tali rapporti tra il Governo ed il Parlamento.

Anche le Camere ed il Governo sono organi costituzionali, eppure, ad un certo momento, può verificarsi un inceppo o un inconveniente nel loro funzionamento: sarebbe dovere del legislatore, allora, nell'ambito della Costituzione, affinché la Costituzione funzioni, dare al caso la conveniente disciplina concreta, senza con ciò offendere il prestigio del Parlamento o del Governo, così come non si lederebbe domani il prestigio della Corte costituzionale se, in ipotesi, il suo funzionamento rivelasse lacune tali da consigliare un ulteriore provvedimento legislativo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

I lamentati casi della corte d'appello di Torino hanno fornito la *occasio legis* a questo provvedimento, provvedimento che noi ci accingiamo a votare con la piena convinzione della sua profonda giustizia, perché tende ad uno scopo di onestà: onestà necessaria nell'ambito della legge, onestà necessaria nell'esercizio di tutte le funzioni costituzionali.

Io credo che una legge che a questo principio si ispira sia degna di essere approvata dal Parlamento nazionale. (*Vivi applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) » (1170):

Presenti e votanti	373
Maggioranza	187
Voti favorevoli	272
Voti contrari	101

(*La Camera approva*).

« Esecuzione di opere straordinarie e di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale » (1171):

Presenti e votanti	373
Maggioranza	187
Voti favorevoli	279
Voti contrari	94

(*La Camera approva*).

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento) » (1418):

Presenti e votanti	373
Maggioranza	187
Voti favorevoli	266
Voti contrari	107

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicatà — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Andreotti — Angelucci Nicola —

Arata — Arcangeli — Armosino — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Balduzzi — Bafesi — Bartole — Bavaro — Bazoli — Bellavista — Bensi — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Biagiandi — Bima — Bonfantini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci.

Cacciatore — Cagnasso — Caiati — Calamandrei — Camangi — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Cartia — Caserta — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Cecconi — Cerabona — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Cocco Ortu — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Giacomo — Cotani — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Caro Gerardo — De' Cocci — De Gasperi — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Di Donato — Di Fausto — Di Leo — Di Vittorio — Dominedò — Donatini — Dossetti.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanelli — Fanfani — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Firrao Giuseppe — Foderaro — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Galati — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giavi — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Grifone — Guadalupi — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Imperiale — Invernizzi Gabriele — Iotta Leonilde.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Malfa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Leone-Marchesano — Lizier — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Malagugini — Malvestiti — Mancini — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marchesi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Maxia — Mazza Crescenzo — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Michellini — Mieville — Migliori — Molinaroli — Momoli — Morano — Moro Girolamo Lino.

Nasi — Natali Ada — Negrari — Negri — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Pallenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pella — Pelosi — Perrone Capano — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Ponti — Proia — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reali — Reggio d'Acì — Repposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Rocco — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rumor — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Saija — Sallis — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Silipo — Simonini — Smith — Sodano — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storch — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Vigorelli — Viola — Visentin Angelo — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Sono in congedo:

Barbina — Borioni — Borsellino — Buloni.

Casalinuovo — Chiarini — Corsanego. Farinet.

Girolami — Guariento.

Mannironi — Manzini — Moro Aldo — Moro Francesco — Murdaca.

Russo Perez.

Saggini.

Veronesi.

Zerbi.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Modificazione dell'articolo 72 del codice di procedura civile.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrone Capano. Ne ha facoltà.

PERRONE CARPANO. Onorevoli colleghi, mi limiterò a brevissime osservazioni, perché è veramente audace prendere la parola sul tema che ne occupa dopo che esso è stato, in maniera così elevata ed intensa, dibattuto innanzi al Senato della Repubblica e svolto poi qui con le chiare e brillanti orazioni degli onorevoli Calamandrei e Targetti.

Brevissime osservazioni, dicevo, per enunciare in sintesi i motivi per i quali il gruppo al quale appartengo voterà contro la proposta modifica e per sottolineare in modo particolare la inopportunità, e, oltre tutto, inopportunità, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista giuridico, di questo disegno di legge.

E sia detto subito che qui non c'entrano né il divorzismo, né l'antidivorzismo. Il gruppo e il partito liberale non hanno dibattuto questa questione. Non hanno assunto né credono di dover assumere atteggiamenti divorzistici. Il partito liberale ritiene che si possa essere liberali sia sostenendo il divorzio, sia essendo contrari ad esso. Difatti, abbiamo esempi luminosi di liberali che sono stati favorevoli al divorzio (ricordo, per tutti, l'onorevole Zanardelli) e di liberali che sono stati contrari al divorzio: ricordo l'onorevole Francesco Saverio Nitti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Si tratta di ben altro: si tratta di constatare come, purtroppo, questo disegno di legge, che si è avuta tanta fretta di recare in porto, in sostanza leda alcuni principi liberali, ai quali noi intendiamo rimanere fedeli sempre, sino in ultimo.

Nella legge noi vediamo un espediente, un sotterfugio, il quale suggerisce delle malinconiche considerazioni sul concetto che la maggioranza ha, e sui propositi che essa nutre sia nei riguardi della autonomia da concedere alla magistratura, sia soprattutto in quelli della indipendenza in genere della magistratura stessa: un espediente diretto a raggiungere per vie trasverse quell'obiettivo che, onorevole Caserta, sarebbe stato, se mai, assai preferibile e più coraggioso che la maggioranza avesse tentato di raggiungere, invece, per via diretta: mi riferisco a quel tratto della sua relazione nella quale si fa un merito a questo disegno di legge di non aver voluto essere innovativo e neppure interpretativo delle leggi che governano il diritto matrimoniale. Io dico che avrei preferito che la maggioranza avesse affrontato, per contro, la via maestra ed avesse piuttosto proposto una legge innovativa o una legge interpretativa del concordato anziché fare, come ha fatto, ricorso a questo espediente che si fonda evidentemente sulla fiducia, dico meglio sulla convinzione e sulla sicurezza che si potrà a lungo disporre di un determinato indirizzo giurisprudenziale da parte della Corte di cassazione. Ma, a parte questo argomento, che è stato toccato anche da altri e che ha provocato una coraggiosa e onesta ammissione di oratori del centro, tra i quali ricordo testè l'onorevole Lucifredi, che in sostanza ha dichiarato che la *occasio legis* è venuta precisamente dalla giurisprudenza della corte d'appello di Torino, e ha soggiunto che col disegno si mira a mantenere al riguardo un indirizzo giurisprudenziale nettamente opposto; dicevo, a parte questo...

LUCIFREDI. Non ho mai detto questo; non me lo attribuisca.

PERRONE CAPANO. Se non l'ha detto, questa è la logica conseguenza di ciò che ella ha detto.

LUCIFREDI. È una cosa diversa.

PERRONE CAPANO. Ad ogni modo, dicevo, a parte questo, egli è certo che il disegno che sta per diventare legge (poiché ormai questa discussione non è che un funerale di terza classe della opposizione al disegno stesso) è votato a un sicuro successo. La maggioranza è qui sicurissima del fatto suo, tant'è che ha creduto di soffocare la odierna

discussione nel corso di questo scorcio della sessione estiva, sottraendo tempo alle leggi sociali e ai bilanci, che hanno senza dubbio ben altro diritto a precedenza.

LEONE. Abbiamo dato, allora, un posto d'onore a questa legge.

PERRONE CAPANO. No. Avete avuto una premura che denota tutto il vostro particolare interesse di partito (*Commenti al centro*) alla buona e urgente riuscita di questo espediente. Avreste dovuto per lo meno, io credo, attendere la ripresa dei lavori autunnali, se non, come dirò fra qualche minuto, che si fosse prima discussa la riforma del codice di procedura civile e che si fosse precedentemente attuato il nuovo ordinamento giudiziario voluto dalla Costituzione.

LUCIFREDI. Così vi sarebbero state cinquecento frodi di più.

PERRONE CAPANO. Cinquecento frodi no, ma certamente non si sarebbe contravenuto a quei principi di legislazione liberale che pur sono rimasti fermi, nonostante il duro travaglio dei decenni testè trascorsi.

Dunque, onorevoli colleghi, innanzi tutto si concreta in questo disegno di legge una contrazione del carattere dispositivo del processo civile; e il principio che il carattere del processo civile debba essere eminentemente dispositivo è un principio liberale, contro il quale ha lottato il fascismo, e contro il quale, con grande rammarico, vediamo che avanza ora anche la democrazia cristiana.

Osservare, in contrario, che il diritto matrimoniale ha carattere prevalentemente — dirò meglio notevolmente — pubblico non è rispondere con una obiezione che non ammetta replica. È vero che il diritto matrimoniale ha dei riflessi di interesse pubblico (identici riflessi presentano anche altre branche del diritto privato), tuttavia è vero inoltre che, nonostante la presenza di questi riflessi pubblicistici nel diritto matrimoniale, la legislazione liberale pre e post fascista ha visto in esso la prevalenza dell'interesse privato ed è rimasta fedele alla norma che, in questo campo, il pubblico ministero debba intervenire, sì, ma senza potestà di iniziativa per riserbare, salvo casi eccezionali, alle parti, non allo Stato, la disponibilità del processo. Con la odierna proposta si sovverte questo principio di squisita natura liberale, democratica, del processo civilistico e si attribuisce al pubblico ministero, per motivi confessionali, una potestà di impugnativa, laddove non gli si riconosce una potestà di agire, perché questa ovviamente gli manca. Pericolosa questa accentuazione del principio della inframmet-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

tenza del potere esecutivo nel procedimento civile ordinario! A questo proposito, infatti, ci è poi accaduto di sentire addirittura delle affermazioni, che ci hanno fatto vivamente preoccupare, dell'onorevole Leone.

L'onorevole ministro Piccioni, al Senato, non aveva disconosciuto un fondo di vero nell'assunto che il pubblico ministero sia, allo stato, un organo del potere esecutivo; ma si era affrettato ad esclamare che non bisognava esagerare in questo concetto e che era, un diminuire l'efficienza e il valore della funzione del pubblico ministero sottolinearne il carattere di dipendenza dal potere esecutivo. Invece, l'onorevole Leone, ieri sera, nel suo eloquente discorso, e stasera l'onorevole Lucifredi, nel suo discorso ugualmente eloquente e concettoso, come, prima di essi, l'onorevole Caserta nella relazione, hanno affermato a viva voce che ormai non vi debbono essere più né esitazione né dubbio: il pubblico ministero deve essere considerato un organo del potere esecutivo, e, come tale, deve agire. Anzi, l'onorevole Leone diceva: a mio avviso, si dovrà arrivare perfino ad una riforma della Costituzione, se ciò sarà necessario, perché questo soltanto sarà il mezzo onde si potrà mantenere agganciata la magistratura, pur concedendo l'autonomia agli altri poteri dello Stato. Gravissime dichiarazioni! Altro che articolo 16 del codice di procedura penale!

Non si accorgeva, in questo modo parlando, l'onorevole Leone, che egli veniva a conferire una piena, solenne efficienza alle critiche partite da questi banchi, in Senato prima ed in questa Camera dopo, contro il disegno di legge, il quale così viene ad essere configurato come un primo assaggio che la maggioranza compie, un primo passo che essa effettua sul cammino che dovrà portarla a conseguire il definitivo agganciamento del pubblico ministero al potere esecutivo.

LEONE. Queste idee erano condivise anche dal guardasigilli Grassi alla Costituente.

BETTIOL GIUSEPPE. Questa è tesi liberale e democratica. La tesi opposta era difesa dai nazisti, da Fraizel, che finì impiccato a Norimberga.

PERRONE CAPANO. Non condivido queste affermazioni. Il pubblico ministero, nella concezione liberale italiana, è stato sempre considerato come il rappresentante della legge: magistrato indipendente dagli altri poteri dello Stato. E questa concezione soltanto è valsa a conservare al pubblico ministero vita ed efficienza nella nostra legislazione, giacché è noto che l'istituto nacque ai tempi del «re sole» come una manifestazione di asso-

lutismo, come un istituto destinato a tutelare in giudizio i poteri ed i diritti della corona. Come tale esso è stato lungamente combattuto dai giuristi liberali che ne hanno perfino propugnata l'abolizione. Il titolo e le ragioni, che sono valse a conservare al pubblico ministero il proprio ufficio ed il proprio vigore, sono stati precisamente quelli che io enunciavo, cioè a dire la necessità che la magistratura eserciti la funzione di mettere liberamente in moto il processo penale e di rappresentarvi essa medesima, durante lo svolgimento dell'attività istruttoria e sino alla pronuncia della sentenza, l'interesse della legge.

Il fascismo ha voluto dare al pubblico ministero il carattere di un organo del potere esecutivo. Successivamente si è cercato subito di operare uno sganciamento, tanto è vero che con una legge del 1946 si è modificata la precedente dizione della legge sull'ordinamento giudiziario, sostituendo alla parola «vigilanza» la parola «direzione».

Ora, sembra a noi che incida proprio qui il carattere, l'aspetto incostituzionale, di questo disegno di legge, perché voi, in sostanza, come dicevo poco prima, vi avviate verso un *détournement* della funzione del pubblico ministero. La Costituzione ha posto tutti i magistrati su uno stesso piano con l'articolo 104, e l'ultimo comma dell'articolo 107, suonando che «al pubblico ministero saranno riconosciute tutte le garanzie stabilite dall'ordinamento giudiziario», ha voluto riaffermare il principio — sì, onorevole Leone — che i funzionari del pubblico ministero dovranno essere considerati in tutto pari agli altri magistrati, e quindi dovranno essere dotati di piena autonomia come i colleghi della giudicante. (*Intervento del deputato Lucifredi*).

LEONE. Quella norma fu formulata dal guardasigilli Grassi, proprio per stabilire una differenza.

PERRONE CAPANO. Una lieve differenza; ma per ribadire il concetto che i funzionari del pubblico ministero dovranno essere considerati, a tutti i fini, magistrati anch'essi.

Onorevoli colleghi, certo è che il pubblico ministero, nella nostra legislazione procedurale positiva, ha potere di impugnativa soltanto nei casi nei quali ha la potestà di agire. Esistono, se non erro, in leggi speciali eccezioni a questa norma generale: mi pare nella legge sugli usi civici, nella legge che disciplina i patti di lavoro nei confronti delle controversie di carattere collettivo, nelle leggi regolatrici del fallimento. Ma si tratta

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

di eccezioni che confermano la regola, e che sono state ammesse precisamente perché si trattava di casi nei quali l'interesse pubblico sovrastava, in maniera imponente, sull'interesse privato.

Questa, che voi oggi attuate, è una innovazione profonda, vastissima, per quanto contenuta nelle poche righe di un articolo costituito di quattro o cinque commi. Ora, una innovazione di questo genere non si fa, se non inquadrandola nella più ampia cornice della riforma di tutto il codice di procedura civile; non la si attua prima che sia stata sciolta la riserva contenuta nella Costituzione, relativa all'autonomia da concedere alla magistratura ed al regolamento da dare all'ordinamento giudiziario.

Non si può negare che vi è stato un primo complesso di aggiornamenti e di modifiche del codice di procedura civile, e la proposta odierna non è venuta in mente ad alcuno. Parimenti non si può negare che sono state fatte varie proposte di modificazioni di articoli, e di non lieve momento, del codice penale, e del codice di procedura penale. Ebbene, si è sempre risposto che bisogna attendere la riforma, che bisogna inquadrare queste proposte, queste innovazioni nell'ampia cornice della riforma dei codici, che è allo studio, e per la quale sono state impegnate le curie, i collegi forensi, tutte le più alte autorità del mondo giudiziario, questa volta non interrogati. E ciò per la organicità del lavoro e per la sua buona riuscita.

L'onorevole Murgia si fece a proporre l'abolizione dell'articolo 116 del codice penale, che, come sapete, registra quasi un caso di responsabilità oggettiva, per cui talvolta l'imputato che abbia ideato, voluto ed agito per un reato di lieve momento, si trova a rispondere per il fatto del correo, per il fatto improvviso, impulsivo di esso, di un reato di portata molto più vasta e di conseguenze penali molto maggiori.

Ebbene, la proposta dell'onorevole Murgia riposa tranquillamente, in attesa della riforma del codice penale, tra gli scaffali dell'archivio.

E potrei ricordare altri articoli, altre disposizioni, per cui sempre, costantemente, si è data la stessa risposta.

In questo caso, viceversa, per portare, in buona sostanza, il concordato oltre i limiti della sua efficacia; per fare in maniera che non siano consentite interpretazioni che non dirò estensive, ma più aderenti alla lettera della legge; per privare di valore non poche

convenzioni internazionali liberamente sottoscritte e del tutto impegnative; per impedire che il diritto matrimoniale possa essere, anche in minima parte, oggetto di esame e di governo da parte delle magistrature ordinarie, e perché esso resti invece monopolio esclusivo dei tribunali ecclesiastici, liberi, essi soli, di annullare matrimoni; per queste ragioni il progetto di legge di modifica dell'articolo 72 del codice di procedura civile ha la precedenza assoluta e giunge, si noti, sino all'estrema e oltraggiosa cautela di volere che la potestà d'impugnativa, in casi nei quali il pubblico ministero non ha potestà di agire, competa non solo al procuratore generale presso il giudice *a quo*, ma si estenda anche al procuratore generale presso il giudice *ad quem*. Ciò vuol dire che potranno, forse per amore di indipendenza, fallire talvolta i funzionari del pubblico ministero della periferia, ma non sarà dato mai al pubblico ministero che si trovi nella sede ed a fianco del potere esecutivo di fallire egualmente.

Infine, un altro principio liberale, onorevoli colleghi, è evidentemente menomato e vilipeso da questo disegno di legge, ed è il principio della libera espansione giurisprudenziale. Abbiamo sentito dire nel corso di questa discussione che si tratta di salvare l'unità della giurisprudenza, di rendere omaggio all'unicità della Cassazione, di impedire che vi siano pronunciati giurisprudenziali difformi, divergenti. Ora, non è uno scandalo, oso dire, ma un bene per la vita del diritto che la giurisprudenza si pronunci e si evolva in questa maniera. Divergenze nel campo giurisprudenziale ve ne sono sempre state, ve ne sono tuttora e ve ne saranno in avvenire, perché le sezioni della Corte di cassazione sono diverse, e perché mutano molte volte, con l'andare degli anni, le situazioni, le mentalità, le coscienze, gli uomini!

Non dobbiamo dimenticare che, quando presiedeva la Corte suprema un sommo giurista, Ludovico Mortara, per lungo tempo, mentre la sezione presieduta dal Mortara sentenziava che in tutte le questioni nelle quali si discutesse della qualità, delle peculiarità della merce, non poteva essere sperimentata l'azione contrattuale, ma l'azione redibitoria, un'altra sezione della Corte di cassazione con eguale fermezza affermava costantemente il contrario. Recentemente abbiamo assistito ad un divario lungo e costante tra la prima e la seconda sezione della Corte di cassazione penale a proposito della questione della compatibilità delle attenuanti della provocazione e del motivo di particolare valore morale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

Una sezione affermava la compatibilità, un'altra sezione affermava l'incompatibilità.

Nessuno ha gridato per questo allo scandalo, ed il fenomeno è apparso legittimo e naturale, come connaturato al travaglio del pensiero giuridico e della *viva vox juris*, intorno agli istituti antichi e nuovi: antichi che si rinnovano, nuovi che si affermano e si consolidano. Ed è proprio un pregio della giurisprudenza, questo; questa sua mutevolezza, questa sua possibilità di elasticizzarsi, onde si è giunti esattamente ad affermare che la giurisprudenza non è soltanto viva voce, ma anche fonte del diritto. Ora, onorevoli colleghi, nel settore matrimoniale ugualmente nessuna ragione di scandalo; ma, al contrario, motivo per ritenere anche questa una manifestazione utile del travaglio della giurisprudenza, se la Corte suprema compie delle affermazioni e alcune corti regionali vi si ribellano.

L'espansione libera della giurisprudenza è principio liberale democratico, inderogabile. Non è possibile contrapporgli il concetto della fissità, della inderogabilità giurisprudenziale, senza dimenticare che nel processo civile il magistrato sentenza per i privati cittadini e che la sentenza nel diritto processuale civile ha valore soltanto fra le parti; si adegua, caso per caso, alle mutevoli condizioni delle fattispecie. Non è possibile, senza trasformare in salomonico, in biblico, il giudizio della Cassazione (*summum jus, summa iniuria*) affermare che si debba stare sempre, in concreto, alla rigidità di una identica e sola interpretazione della norma giuridica.

La ragione per la quale è sorto ed è stato mantenuto l'istituto del ricorso nell'interesse della legge è proprio questa: deriva dal riconoscimento che, senza offesa concreta per il diritto, possono sussistere pronunce diverse. Sarebbe senza senso l'istituto del ricorso nell'interesse della legge, se si dovesse accedere al concetto che ogni volta che una divergenza si verifichi si debba ricorrere ad una medesima casella, per adattare e costringere come in una camicia di forza la pluralità dei casi della vita e tener fede sempre, inflessibilmente a una medesima interpretazione di una norma giuridica.

Dunque, noi liberali, votando contro questo disegno di legge, intendiamo riaffermare la bontà di questi principi. Che, innanzi tutto, debba essere mantenuto prevalentemente il carattere dispositivo al processo civile, anche nel campo del diritto matrimoniale, ove sono sufficienti tutele del pubblico interesse la possibilità dell'intervento del pubblico mini-

stero, il rimedio previsto dall'articolo 397 del codice di rito civile, cioè la revocazione nel caso di collusione dolosa delle parti, e il ricorso del pubblico ministero nell'interesse della legge. Noi affermiamo, inoltre, che il pubblico ministero debba rimanere un magistrato, e niente più che un magistrato, assolutamente indipendente, come i magistrati della giudicante, e non debba essere trasformato in alcun modo in un organo esterno, alla dipendenza del potere esecutivo, per esercitare in maniera sempre più vasta un intervento dall'esterno nel campo del processo penale e civile. Infine affermiamo il principio della libera espansione della giurisprudenza, che costituisce garanzia di elasticità per la vita del diritto. Ed in ultimo diciamo che riteniamo intempestivo e inopportuno questo disegno di legge mentre sono ancora di là da venire gli istituti previsti dalla Costituzione al preciso fine di limitare il potere delle maggioranze e di garantire in pieno il gioco democratico.

Variamo la legge sulla Corte costituzionale. Realizziamo il nuovo ordinamento giudiziario. Portiamo avanti il Consiglio dell'economia e del lavoro. Rendiamo azionabile l'istituto del *referendum* abrogativo. Prima questi adempimenti che sono il complemento logico e giuridico della Costituzione e poi questi espedienti, questi piccoli sotterfugi, queste leggi di dettaglio, che in sostanza sono volte a fini di partito, a fini ideologici.

Non dimentichi la democrazia cristiana che è rimasta sola nella difesa di questa legge al Senato, e che probabilmente resterà sola a difenderla e votarla anche in questa Camera (*Commenti*). Questo è significativo, perché una tale comunione di vedute tra tutti i settori democratici della Camera diversi da quello vostro, compresa perfino l'estrema sinistra, dimostra che le preoccupazioni di carattere democratico in questa occasione non sono senza fondamento.

Soprattutto noi insistiamo nell'affermare che bisogna per lo meno dare la precedenza (questa sarebbe vera correttezza politica: ecco un altro motivo dell'inopportunità, dell'intempestività politica e giuridica di questa legge) la precedenza, dicevo, alle leggi di riforma del codice di procedura civile, nel quadro organico di un sistema che si adegui a principi determinati e quindi risolva *funditus* il problema delle funzioni, nel giudizio civile, del pubblico ministero.

Che si decida se il pubblico ministero debba avere sempre potestà di agire, e quindi sempre potestà di impugnativa, o non debba

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

invece, come ora si vuole, esercitare la potestà di impugnativa. quando non può esercitare una potestà di azione.

Ho finito, onorevoli colleghi. Io ho creduto, come dicevo in principio, di recare a questa discussione soltanto l'apporto di pochissime e semplici osservazioni, ispirate non già alla finalità di favorire un'interpretazione piuttosto che un'altra della legge, ma a quella di salvaguardare veramente i principî liberali e democratici del nostro procedimento civile (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

BETTIOL GIUSEPPE. I principî dell'anticlericalismo, e basta!

PERRONE CAPANO. Ma questa favola dell'anticlericalismo, onorevole Bettiol, dovrebbe finire! È un *leit motif*! Tutte le volte che ci troviamo in contrasto con voi in ordine ad un qualsiasi problema politico, voi rinverdate questo motivo, con il che dimostrate, in altri termini, che volete fare una politica clericale e non volete opposizione.

LEONE. Altre volte avremo potuto sbagliare, ma questa volta abbiamo indovinato.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando, per la seduta di domani, la parola al relatore e al Governo.

Per la discussione di una mozione.

CARONIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONIA. Chiedo quando potrà essere posta all'ordine del giorno la mia mozione sulle case da gioco.

PRESIDENTE. Mi riservo di chiedere al Governo il suo pensiero in proposito.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

GECCHERINI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia vero che egli, in un discorso tenuto a Napoli, ha preannunciato l'esito delle indagini della Commissione parlamentare sul caso Viola; e, in caso positivo, per sapere se crede, con ciò, di essersi preoccupato sufficientemente del riguardo dovuto ai Commissari e della esigenza di non turbare l'ambiente della istruttoria.

(1567)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali — ad oltre un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge sul collocamento, n. 264, non ha ancora provveduto, nonostante le sollecitazioni rivoltegli, a completare la istituzione delle Commissioni provinciali previste dalla legge citata e la cui mancanza non consente a sua volta la costituzione delle Commissioni comunali, con grave pregiudizio del collocamento democratico dei lavoratori.

(1568)

« SANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non intenda opportuno e giusto intervenire allo scopo di accelerare i lavori di ricostruzione della stazione ferroviaria della città di Terni, lavori che si trascinano nel tempo con una lentezza veramente impressionante, con grave danno del movimento, della proprietà, dell'ordine e della popolazione ternana. E se non creda anche opportuno disporre affinché siano completate e ultimate le pensiline la cui costruzione è stata sospesa, ritornando al piano primitivo della costruzione, perché infine la città di Terni possa avere, a due anni dall'inizio dei lavori, una stazione ferroviaria degna del suo traffico e della sua importanza economica e sociale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3165)

« FARINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali misure intenda prendere per provvedere alla ricostruzione della Torre civica del comune di Terni e della fontana sita in piazza Tacito della stessa città, opere distrutte dai bombardamenti venendo così incontro ad una esigenza ed a soddisfare una aspirazione fortemente sentita da tutta la popolazione ternana e perché la città dell'acciaio possa riassumere il suo volto d'anteguerra di città operosa e pacifica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3166)

« FARINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere quanto occorra alla Sezione lavori di Ancona per fornire al Ministero tutti gli elementi concreti riguardanti la ricostruzione del cavalcavia ferroviario interessante la Via Piemonte e la strada comunale di Colle dell'Oro nella città di Terni, informazioni richieste dal Ministero fin

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

dal novembre 1948. Questa opera, che consente di collegare un'importante frazione col centro della città, è fortemente e pazientemente attesa dalle popolazioni di quegli importanti rioni alle quali più volte era stato promesso l'inizio dei lavori. Pertanto l'interrogante chiede di conoscere quando questa opera verrà concretamente realizzata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3167)

« FARINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere i motivi per i quali sono stati sospesi i lavori di ricostruzione del palazzo della posta centrale di Pistoia colpito da bombardamento alleato il 15 gennaio 1945 ed unico fabbricato del centro di Pistoia rimasto in deprecabili condizioni.

« L'interrogante chiede, qualora i lavori non si possano riprendere per fondate ragioni, se il Ministero non ritiene opportuno sistemare i diversi servizi in altri edifici in attesa di poterli riunire nel palazzo completamente ricostruito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3168)

« SANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere:

1°) se è a conoscenza che la società ITAS di Cosenza, concessionaria del servizio automobilistico San Giovanni in Fiore-Crotone si rifiuta di far raggiungere dall'autopostale l'abitato di Caccuri (Catanzaro), distante, dal bivio della nazionale 107, tre chilometri e mezzo, costringendo gli abitanti del comune citato a fare a piedi la non piccola distanza sotto la pioggia, la neve o il sole cocente;

2°) se è a conoscenza che l'ITAS ha recentemente cambiato l'orario di partenza da Crotone, costringendo i viaggiatori a lasciare quest'ultima città alle ore 13, invece che alle 15, come per il passato;

3°) se intende venire incontro ai desideri giustificati della popolazione di Caccuri, costringendo l'ITAS a far raggiungere dalle sue autovetture l'abitato di Caccuri e a tornare al vecchio orario di partenza da Crotone (ore 15). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3169)

« BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza che nella ricorrenza del 2 giugno 1950 molti uffici pubblici della provincia di Cosenza ed in specie gli uffici comunali, la pre-

tura e l'ufficio del registro di Spezzano Albanese non hanno esposto la bandiera nazionale, e quali provvedimenti intenda prendere per evitare che un tale inconveniente (che viene inteso da molti come atto di ostilità alla Repubblica) si verifichi negli anni prossimi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3170)

« BRUNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri delle finanze e dell'industria e commercio, per conoscere le ragioni che hanno finora impedito la pratica distribuzione a prezzi agevolati del petrolio necessario alla pesca, nonostante le precise disposizioni della legge 9 maggio 1950, n. 202, e della circolare del Ministero delle finanze — Direzione generale dogane — n. 6870 del 13 giugno 1950; e perché invece, proprio dal 13 giugno, i pescatori continuano a pagare il petrolio a prezzi elevati, mentre non si dovrebbe superare il prezzo estero di lire 25 al chilogrammo. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(3171)

« ADONNINO, AMBROSINI, BORSELLINO, BAGNERA, DI LEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se corrisponde a verità che egli abbia concesso autorizzazione di massima a formare a Lecco un centro autonomo mutualistico indipendente dalla sede provinciale e centrale dell'I.N.A.M.

« Tale affermazione è stata avanzata dal presidente dell'Unione industriali di Lecco nella riunione tenuta presso l'Unione stessa il 4 luglio 1950. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3172)

« INVERNIZZI GABRIELE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere quali agevolazioni di carattere fiscale intenda urgentemente adottare nei confronti delle popolazioni apenniniche dei comuni di Monfestino in Serramazzoni, Prignano sulla Secchia e plaghe limitrofe, che in occasione di recente grandinata hanno avuto pressoché distrutti i raccolti, come attestano le relazioni dell'Ispettorato agrario di Modena, dall'interrogante prodotte al Ministro stesso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(3173)

« BARTOLE ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga necessario modificare quanto la I Di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1950

visione della Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette ha disposto con la circolare n. 62633, del 20 maggio 1949, secondo la quale, considerando gli ospedali come privati consumatori, s'impone loro di corrispondere l'imposta generale sull'entrata sulle carni e sui salumi acquistati per il consumo dei degenti, in base alle singole fatture. Nella stessa disposizione, gli alberghi, i ristoranti e simili sono invece assoggettati ad una semplice imposizione *una tantum*.

« La modifica richiesta alla predetta disposizione dovrebbe estendere l'imposizione *una tantum* agli ospedali per i seguenti motivi:

1°) una buona parte dei ricoverati, circa il 60 per cento, è a carico proprio o a carico di Enti assicurativi tipo I.N.P.S. e pertanto, in tal caso, l'imposta generale sull'entrata viene già applicata sui conti mensili rassegnati dalle Amministrazioni ospedaliere. La applicazione della suddetta circolare porterebbe così a un doppio versamento della medesima imposta per lo stesso titolo. Imposta per di più corrisposta su fatture e non in abbonamento come concesso agli alberghi, ristoranti, ecc.;

2°) il rimanente dei ricoverati è a carico di Enti assistenziali, trattandosi di infermi indigenti o dei comuni. Dato che la legge dispone che le diarie di ricovero per i malati poveri siano esenti dall'imposta generale sull'entrata, intendendosi appunto favorire gli Enti assistenziali, l'applicazione della suddetta circolare importerebbe la pratica negazione di tale disposizione e costituirebbe un peso non indifferente per i comuni, i consorzi antitubercolari e gli altri Enti di pubblica assistenza. Anche nel caso in cui i comuni, avendo diritto alla rivalsa nei confronti degli ammalati e dei parenti degli ammalati, a sensi della legge 3 dicembre 1943, n. 1580, finiscono per scontare l'imposta generale sull'entrata sui conti di rivalsa relativi alle spedalità a loro caricate. (*La interrogante chiede la risposta scritta*).

(3174)

« GENNAI TONIETTI ERISIA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 20,35.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10,30:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (37). — *Relatore Federici Maria.*

Alle ore 16,30:

1. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Modificazione dell'articolo 72 del Codice di procedura civile. (*Approvato dal Senato*). (1279) — *Relatore Caserta.*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — *Relatori: Germani, per la maggioranza, e Grifone e Sansone, di minoranza.*

Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. (37). — *Relatore Federici Maria.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per la soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai corpi militarmente organizzati, la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio, nonché la revisione del trattamento economico accessorio. (*Approvato dal Senato*). (1387). — *Relatore Vocino.*

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

FABRIANI ed altri: Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015. (889). — *Relatore Riceio.*

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore Repossi.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO